

## CXIX.

## TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Il ministro delle finanze fa omaggio di relazioni dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari; e della direzione generale del Tesoro pel 1873; e presenta due schemi di legge, l'uno per la vendita e permuta di beni demaniali; l'altro per autorizzazione al Governo di anticipare una somma alla società di navigazione a vapore, La Trinacria. — I deputati Cadolini, Del Giudice Giacomo, Mosca, Rosselli e Giudici presentano le relazioni: sul bilancio di definitiva previsione della marina per l'anno 1875; per autorizzazione a procedere contro i deputati Toscanelli e Fazzari, e sugli schemi di legge per modificazioni: 1° delle leggi sulle giubilazioni per l'esercito riguardo ai militari in congedo illimitato; 2° delle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito. — Discussione del disegno di legge per disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria — Modificazioni del ministro per i lavori pubblici all'articolo 1 — Adesioni del relatore Finzi — Domande del deputato Brescia-Morra, e risposte del ministro, e del relatore — Approvazione dell'articolo — Modificazioni del ministro all'articolo 2 — Emendamento del deputato Bernini, e osservazioni del deputato Monti — Spiegazioni del ministro, e approvazione dell'articolo da lui emendato — Emendamento del ministro all'articolo 3, e osservazioni del relatore Finzi — Domande del deputato Cadolini, e spiegazioni del ministro — Approvazione degli articoli 3 e 4 emendati — Intorno al voto motivato della Giunta per una migliore classificazione dei fiumi nelle varie provincie, il deputato Breda fa interpellanza sulle opere idrauliche nel Veneto e Mantovano — Discorso del ministro a spiegazione dei suoi intendimenti — Replica del deputato Breda — Osservazioni e risoluzione proposta dal deputato Lovito — Considerazioni dei deputati Monti ed Alvisi — È approvato un voto motivato della Giunta. — Rinvio di un'interpellanza del deputato Del Giudice. — Interrogazione del deputato Bertani sulla non avvenuta presentazione di un Codice sanitario — Dichiarazioni del ministro per l'interno.

La seduta è aperta alle ore 1 40 pomeridiane.

(Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

**MASSARI, segretario.** Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1157. I consiglieri comunali di Centuripe, provincia di Catania, invitano la Camera a respingere le proposte misure eccezionali di sicurezza pubblica o dichiararne almeno esente quel mandamento.

1158. La Camera di commercio ed arti di Napoli, associandosi alle altre sue consorelle, fa istanza perchè lo schema di legge per l'istituzione dei punti franchi sia discusso prima che la Camera venga prorogata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Speciale ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**SPECIALE.** I consiglieri di Centuripe hanno inviata una petizione alla Camera, riguardante la legge sulle misure eccezionali di sicurezza pubblica. Pregelieri, anco in nome del mio amico Gravina, che questa petizione che porta il n° 1157 venisse rimandata alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge.

(L'istanza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione di un elenco di omaggi stati presentati alla Camera.

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

Dal signor Carletti Pietro, medico, vice-presidente del Comizio agrario di Pinerolo — Nuovo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

misuratore per l'applicazione dell'imposta sul macinato, dell'assaggiatore Asvisio, copie 3;

Dal presidente della Conferenza di Bologna per i magazzini generali — Proposte fatte dai delegati dei magazzini generali in quella Conferenza, copie 500;

Dal ministro d'agricoltura e commercio — Bilanci comunali per 1871-1872, copie 12;

Dallo stesso — Bilanci provinciali, copie 12;

Dal ministro per le finanze — Sull'andamento del servizio nelle direzioni del contenzioso finanziario, anno 1873, copie 300;

Dallo stesso — Relazione del commissario governativo presso la società incaricata della vendita dei beni demaniali, anno 1873, copie 300;

Dallo stesso — Sul servizio dell'amministrazione delle gabelle per l'anno 1873, copie 300;

Dallo stesso — Relazione del demanio per l'anno 1873, copie 300;

Dal ministro d'agricoltura, industria e commercio — Bollettino delle situazioni mensili dei conti di diverse Banche ed istituti di credito al 28 febbraio 1875, copie 15;

Dal signor avvocato Niccolò Fava — All'Italia, con alcune proposte di riforme nel suo Governo, una copia;

Dalla Camera di commercio ed arti di Torino — Tavola lineare dei corsi della Borsa di Torino accertati sino al finire del 1874, copie 600;

Dal signor B. G. — Parole all'invitto generale Giuseppe Garibaldi, sul bonificamento e colonizzazione dell'Agro romano, copie 50;

Dal signor Giuseppe De Negri, notaio collegiato a Genova — Alcuni principii generali per l'ordinamento del notariato, copie 10;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale dell'Umbria — Atti di quel Consiglio provinciale, sessione ordinaria 1874, copie 2;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Pesaro ed Urbino — Atti di quel Consiglio provinciale, sessione ordinaria 1874, una copia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sprovieri chiede un congedo di 20 giorni, per ragioni di salute.

(È accordato.)

#### PRESENTAZIONE DI RAPPORTI MINISTERIALI, DI SCHEMI DI LEGGE E DI DIVERSE RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io faccio omaggio alla Camera (non presente) della relazione della direzione generale del Tesoro e della relazione della

direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari per l'anno 1873. Domani poi spero anche di presentare quella sul macinato, che è sotto stampa, la quale viene a tutto il 1874. Per conseguenza l'onorevole Maiorana potrà essere soddisfatto.

Ho poi l'onore di presentare un progetto di legge per vendita e permuta di beni demaniali (Vedi *Stampato*, n° 67 bis), ed un altro per autorizzare il Governo ad anticipare lire 500,000 in Buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore, *La Trinacria*. (V. *Stampato*, n° 143.)

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, a nome della Camera, dell'omaggio che le ha fatto di quelle relazioni e gli do atto della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Invito poi gli onorevoli nostri colleghi che hanno da presentare relazioni a volersi recare successivamente alla tribuna.

CADOLINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo della marina per il 1875. (V. *Stampato* n° 96, allegato IX.)

DEL GIUDICE G., *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Toscanelli. (V. *Stampato*, n° 39 bis-A.)

MOSCA, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Achille Fazzari. (V. *Stampato*, n° 123-A.)

ROSSELLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, già votato dal Senato, per modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito riguardo ai militari in congedo illimitato. (V. *Stampato*, n° 16-C.)

GIUBICI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge esistente sul reclutamento dell'esercito, modificato dal Senato. (V. *Stampato*, numero 15-C.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle opere idrauliche di seconda categoria.

Il signor ministro accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

**SPAVENTA**, ministro per i lavori pubblici. Accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione, riservandomi di presentare alcuni emendamenti che mi paiono convenienti alla legge stessa.

(Si dà lettura del progetto di legge.)

**PRESIDENTE**. Onorevole Breda, aveva domandato di parlare.

**BREDA**. Se l'onorevole ministro non ha alcuna difficoltà, e se crede che ciò non possa pregiudicarne l'effetto, per assecondare il desiderio di alcuni colleghi, io sono disposto a svolgere la mia interpellanza dopo esaurita la discussione degli articoli di questo progetto di legge.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**. Non ho nessuna difficoltà.

**PRESIDENTE**. In tal caso, procediamo alla discussione generale del progetto di legge.

Se niuno chiede di parlare, si passerà a quella degli articoli:

« Art. 1. Il contributo annuo che, secondo l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*, le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di un decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

« Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

« Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati, non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati, diminuiti però dell'importare della rendita patrimoniale spettante a ciascun consorzio, avvertita nell'articolo 113 della legge succitata.

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

Onorevole ministro, accetta quest'articolo primo?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**. Al primo comma dell'articolo primo pregherei la Commissione di accettare un emendamento lievissimo. Invece di dire: « sarà stabilito per la durata di un decennio, » desidererei che fosse detto come nella formola ministeriale, « di ogni decennio, » e la ragione di questo emendamento è chiara. Se si dice « di un decennio » pare che la legge abbia un carattere provvisorio per il solo decennio che comincia da quest'anno; al con-

trario dicendo « ogni decennio, » come nel progetto ministeriale, la legge acquista carattere permanente.

**PRESIDENTE**. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione.

**FINZI**, relatore. Essa accetta pienamente questo emendamento che completa anzi il senso dell'articolo.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**. Al secondo comma pregherei di consentire un altro lieve emendamento.

La formola ministeriale diceva che il contributo annuo « sarà determinato con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Metteva cioè innanzi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e poi il Consiglio di Stato. La Commissione avrebbe invertito quest'ordine. Ora, siccome sopra questioni di questa natura non è possibile sentire prima il Consiglio di Stato e poi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pregherei la Commissione di rimettere questi due Consigli nell'ordine con cui erano stati collocati nella dizione ministeriale.

**FINZI**, relatore. La Commissione è pienamente di accordo.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**. Pregherei la Commissione d'accettare un emendamento di maggiore importanza al terzo comma di quest'articolo.

Desidererei che il terzo comma constasse delle seguenti parole soltanto:

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati, non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. »

Qui verrebbe l'ultimo comma dell'articolo della Commissione:

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

Viene poi una questione di molto rilievo che riguarda le rendite patrimoniali dei consorzi. Accetto l'idea che le rendite nuove o nuovamente reperibili dei consorzi, vadano in loro favore esclusivo, ma in quanto alle rendite già costituite, in quanto alle rendite che l'amministrazione riscuote, desidererei che rimanesse in vigore l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, desidererei cioè che andassero in diminuzione del carico complessivo delle spese da ripartirsi tra lo Stato, provincia e interessati.

Di questo emendamento è facile intendere la ragione.

Abbiamo contratti per la manutenzione delle ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

ginature, nei quali sono compresi gli affitti delle erbe che si falciano sopra le scarpe degli argini, e sono concesse agli stessi appaltatori. Ciò costituisce una diminuzione del canone che paghiamo agli appaltatori per questa manutenzione. Se la dizione dell'articolo rimanesse quale è proposta dalla Commissione, ne verrebbe la conseguenza che io dovrei immediatamente domandare alla Camera altri fondi per sopperire alle spese di manutenzione degli argini.

Perciò pregherei la Commissione di accettare un emendamento, cioè un nuovo comma così formulato:

« Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno a andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'articolo 95. Le rendite nuove, o nuovamente reperibili, andranno a tutto favore dei consorzi. »

Una volta che la Commissione consente in questa formola, io la pregherei di aggiungere un'altra cautela che sarebbe questa:

« Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna indennità. »

Perchè, se i consorzi vengono ad avere rendite per erbe od altri prodotti degli argini, e poi, nell'esecuzione dei lavori, queste rendite fossero diminuite, lo Stato non fosse obbligato a pagare alcuna indennità ai consorzi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**FINZI, relatore.** Io accetto le modificazioni introdotte all'articolo 1 dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè appunto trovo in queste modificazioni, e la difesa legittima degli interessi dello Stato, ed il riconoscimento di quanto ragionevolmente può spettare ai consorzi, o che essi potranno procacciarsi, mercè la loro diligenza, traendo il massimo profitto dagli elementi che concorrono a costituire il loro patrimonio.

Trovo anche perfettamente regolare la riserva fatta dall'onorevole ministro rispettivamente a quelle indennità che sarebbero assolutamente debite, quando per effetto della difesa dello stesso territorio cui debbono servire gli argini, venisse meno una qualche parte di quelle risorse patrimoniali che le sono riservate.

Perciò nessuna discrepanza esiste tra me e l'onorevole ministro anche su questa parte dell'articolo 1, e per le modificazioni che egli vi ha apportate.

Tutto ciò lo dichiaro di perfetto accordo anche cogli altri membri della Commissione che sono qui presenti ed annuenti senza eccezione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole ministro di vedere se l'articolo come lo leggo sia conforme alla redazione da lui proposta.

In quanto al primo comma non c'è altra variazione tranne che, invece di *un decennio*, si deve dire *ogni decennio*.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Sta bene.

**PRESIDENTE.** Secondo comma:

« Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. »

Terzo comma:

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente tutte le quote annuali, che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati, non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. »

Quarto comma:

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

Quinto comma:

« Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituiti continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo a senso dell'articolo 95. Le rendite nuove, o nuovamente reperibili, andranno a tutto favore dei consorzi. »

Ultimo comma:

« Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite o patrimoni dei consorzi per parte dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità. »

**MALDINI. (Della Commissione)** Dopo articolo 95 bisogna dire della legge delle opere pubbliche.

**Voci.** È già detto sopra.

**PRESIDENTE.** È già detto nel primo comma.

**BRESCIA-MORRA.** Mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici onde voglia dirmi se egli abbia fatto un calcolo approssimativo dell'onere che dall'applicazione di questa nuova legge verrà annualmente al bilancio dello Stato. Gli faccio questa domanda perchè nella relazione non trovo alcun documento che possa dare una idea degli oneri possibili a cui andrà incontro lo Stato per effetto di questa legge.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'onere che da questa legge verrebbe allo Stato, certo non è piccolo, ma non è ignoto alla Camera.

Questa legge è stata presentata, credo, già cinque volte, e tutte le volte è stata presentata collo scopo di diminuire l'aggravio delle provincie, e degli interessati nelle opere di difesa dal corso dei



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

fiumi. Quante volte le Commissioni hanno riferito sopra questa legge, le proposte sono state meno favorevoli per lo Stato di quelle che fa la Commissione attuale.

La spesa, che noi facciamo per le opere idrauliche di seconda categoria, sale in media annualmente, tenendo presente quanto è stato speso nel decennio decorso, a lire 6,200,000. Stando ai termini della legge vigente, questa spesa dovrebbe essere ripartita per metà fra lo Stato da una parte, e le provincie o gli interessati dall'altra; cosicchè lo Stato per la legge attuale avrebbe un carico di lire 3,100,000 per suo conto, e le altre lire 3,100,000 andrebbero a carico delle provincie e degli interessati. Ma negli ultimi dieci anni questo carico è stato sperimentato tanto grave, che la finanza non ha riscosso che 3 milioni dei 32 che avrebbe dovuto esigere.

Questo solo fatto basta per provare che un provvedimento qui bisogna prenderlo. Non si può più andare innanzi a questo modo. Il provvedimento che ora si prende, diminuisce l'aggravio degli interessati e delle provincie di lire 1,446,000, vale a dire che, invece di rimborsare lire 3,100,000 circa, non rimborseranno più che lire 1,600,000.

È ancora da notare che questa spesa così enorme è stata veramente straordinaria, perchè nell'ultimo decennio abbiamo avuto dei disastri terribili, i quali hanno cagionato una spesa tanto grave; ma è da sperare che nel decennio futuro una simile spesa non si rinnoverà più.

Infatti, le provincie e gli interessati con questa legge si obbligano a pagare per il decennio futuro nella proporzione in cui avrebbero dovuto pagare nel decennio passato, cioè in una misura tanto grave, quanto è stata quella che è stata causata dagli avvenimenti straordinari che abbiamo avuto a lamentare.

**BRESCIA-MORRA.** Debbo dire all'onorevole ministro che io sono stato mosso a fargli questa domanda dalla differenza che vedeva tra la proporzione della somma da lui stabilita a carico dello Stato e quella stabilita dalla Commissione.

Egli diceva che le provincie ed i consorzi bisognava pagassero il decimo dell'imposta fondiaria; la Commissione invece ha ridotto del 50 per cento questo contributo.

*Una voce dal banco della Commissione.* Non è vero.

**BRESCIA-MORRA.** L'articolo del progetto del Ministero diceva:

« Superando questo contributo annuo. il decimo della imposta fondiaria principale della provincia (terreni e fabbricati), l'eccedenza ricadrà a carico dello Stato. »

Invece in quello della Commissione sta scritto:

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. »

**FINZI, relatore.** C'è il consorzio.

**BRESCIA-MORRA.** Questa è la ragione che mi ha spinto a fare quella domanda.

Ringrazio poi l'onorevole ministro della dichiarazione fatta, che con questa legge le provincie e gli interessati verrebbero ad essere sgravati di circa un milione e mezzo all'anno, spesa che verrebbe invece sostenuta dal Tesoro pubblico.

Io sono sicuro che l'onorevole ministro delle finanze seguendo la sua massima, che non è la mia, metterà di fronte a questa novella spesa una novella entrata.

**FINZI, relatore.** L'onorevole Brescia-Morra ha detto poco esattamente, quando mostrò credere che la diminuzione portata al progetto ministeriale dalla riforma della Commissione rilevi la metà del concorso, vale a dire, del canone annuo, che deve essere contribuito dalle provincie e dai consorzi.

Veda, onorevole Brescia-Morra, è stabilito dalla legge che la provincia concorra per una determinata aliquota, e per un'altra determinata aliquota abbiano a concorrere i consorzi.

Questa è la disposizione della legge, e noi l'abbiamo mantenuta in massima; ma quali sono le conseguenze dei temperamenti introdotti? Le conseguenze sono queste: che le provincie, cioè, non resteranno aggravate più di 5 centesimi sopra l'imposta principale, terreni e fabbricati, ed i consorzi all'invece verranno aggravati e dei 5 centesimi di aggravio provinciali, e di altri 5 per la loro posizione territoriale, che li fa appartenere ai consorzi.

Da ciò ne deriva che i consorzi, vale a dire le proprietà le quali più direttamente sono bonificate dalle difese arginali, verranno aggravate annualmente di un nuovo decimo di sovrimposta; ma vi ha di più per effetto della stessa legge che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera; debbonsi aggiungere altri tre centesimi annuali a carico dei consorzi per ammortizzazione degli arretrati, il che significa che l'aggravio nuovo di cui le loro proprietà saranno colpite, a datare dal 1° gennaio 1876, importerà nientemeno che 13 centesimi. Questi 13 centesimi non rappresentano certamente una diminuzione d'introiti nelle casse dell'erario, ma rappresentano un rilevante beneficio; e vuol sapere di che? Mentre finora non s'introitava che poco o nulla, a datare dal 1° gennaio 1876 entreranno annualmente nelle casse dello Stato lire 2,159,820 96,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

e questa deve proprio essere considerata una risorsa affatto nuova per le nostre finanze. Auguro che sia sempre di questa maniera che la finanza dello Stato debba deperire, ed auguro parimente che tutte le volte che la Camera voterà una riforma o modificazione di legge, per regolare o meglio stabilire dei rapporti male definiti, riescano sempre uguali i risultati che si conseguiranno.

Siccome era stato accennato che al ministro delle finanze pareva che dalla presente legge sarebbe emersa una diminuzione nelle entrate dello Stato, mi premeva di dimostrare che in fatto vi riuscirà un vero ed effettivo aumento.

**BRESCIA-MORRA.** Ringrazio di cuore l'onorevole relatore; egli mi ha tolto un dubbio, e mi ha sollevato da un incubo che mi opprimeva, coll'assicurarmi che questa legge non significa altro che una entrata di più per le finanze dello Stato.

Epperò io prendo atto più volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole Finzi, che di quella fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale ha asserito dovere questa legge portare un onere di un milione e mezzo per le finanze. L'onorevole relatore invece dice che questa è una legge che porterà un introito nuovo per le finanze dello Stato. Ed io, pur rilevando la contraddizione tra l'onorevole ministro ed il relatore, voterò questa legge con maggior piacere, benchè avessi deciso votarla anche prima.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1 come è stato modificato dalla Commissione e dal ministro, secondo ne ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 2. Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

« Non esistendo consorzi, e finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

« Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in godimento perpetuo ai proprietari frontisti, contro un corrispettivo annuo determinato sulle basi degli affitti già in corso, e rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha la parola.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Accetto senza modificazioni il primo e il secondo comma dell'articolo. Al terzo comma desidererei che la Commissione convenisse con me in un emendamento che propongo.

Invece di dire che questi prodotti degli argini e delle golene « saranno concessi in godimento perpetuo ai proprietari, » vorrei che si dicesse: « saranno concessi in affitto ai proprietari, » perchè le parole *godimento perpetuo* non possono andare assolutamente, quando trattasi di affitto.

**FINZI, relatore.** L'emendamento dell'onorevole ministro non muta menomamente la significanza della cosa. Trattasi solo di adoperare un'espressione più tecnica per stabilire che si accorda prelazione ai frontisti ad assumere in godimento i prodotti dell'argine e delle golene, la quale prelazione ha la sua ragione nel voler evitare che si introducano dei terzi nei fondi dei frontisti, sotto qualsiasi pretesto.

**BERNINI.** Secondo il primo comma di quest'articolo, le provincie ed i consorzi interessati dovranno versare le rispettive quote nelle casse erariali. Ora io farò alcune domande all'onorevole ministro, e, se non saranno indiscrete, lo prego a darmi analoghe risposte.

Desidero sapere se le provincie ed i consorzi avranno diritto di vedere ed esaminare i conti che riguardano le spese eseguite dal Governo. Dal canto mio opino che, se spetta ad una provincia o ad un consorzio di concorrere collo Stato nella spesa di opere pubbliche, dette provincie e detti consorzi abbiano anche il diritto di vedere i relativi conti.

Nella seconda parte di quest'articolo poi è detto che, non esistendo consorzi, saranno organizzati a forma di legge.

Per i consorzi che saranno costituiti nel territorio di una stessa provincia, non me ne preoccupo punto, ma piuttosto domando all'onorevole signor ministro quali siano i criteri che egli intende seguire nella costituzione dei consorzi interprovinciali, e soprattutto desidero conoscere se potranno essere sollecitamente costituiti.

Io credo conveniente, ragionevole ed opportuna la costituzione di questi consorzi per due ragioni; prima di tutto perchè, colla legge attuale, tutti coloro che entrano nei consorzi interprovinciali sono tassati in modo eguale, mentre tutti i terreni non sono eguali per classe, e mentre in causa dei fiumi non sono soggetti agli stessi ed identici pericoli, ed agli stessi ed identici danni.

Se i pesi quindi devono cadere su chi trae vantaggio ed in proporzione del vantaggio stesso, è necessario di fare un pronto e proporzionale riparto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

dei tributi spettanti ai consorziati; e questo invoco per sentimento di equità ed in nome della giustizia.

Un'altra osservazione che credo di poter fare, relativamente alla sollecita costituzione dei consorzi, si è per dare esecuzione completa all'articolo 113 della legge sui lavori pubblici.

Finchè questi consorzi non saranno costituiti, certamente essi non potranno avere un'amministrazione propria, e non potranno essere consultati previamente quando devonsi eseguire opere nuove straordinarie.

Ho detto che devonsi fare dei consorzi interprovinciali, e siccome questi verranno costituiti con porzioni di territori appartenenti a varie provincie, così credo che sarà necessario di formare un nuovo cabreo, e perciò domando se la formazione di questo cabreo sarà eseguita per cura del Governo soltanto, oppure dal Governo insieme alle provincie ed ai consorzi. La spesa è certo non indifferente, e questo preoccupandomi, chiedo al signor ministro analoga dichiarazione.

Al Governo (è detto nella legge dei lavori pubblici), spetta la costituzione dei consorzi interprovinciali; ora, come procederà il ministro per la costituzione dei consorzi medesimi? Convocherà immediatamente l'assemblea di tutti gli interessati delle varie provincie? E se in quest'assemblea non interviene la metà o più degli interessati, come, ed in qual maniera si renderanno vevoli le rispettive deliberazioni?

Per evitare dubbi ed incertezze ho rivolte queste interrogazioni all'onorevole ministro, e giacchè ho la parola indirizzo alla Commissione una preghiera. Nella seconda parte dell'articolo 2 della legge che si discute sta scritto: « che il Governo ha la facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri. »

Qui modificarei la dizione aggiungendo semplicemente due parole, e cioè: *i quali saranno stabiliti a termini dell'articolo 175.*

Ne do spiegazione. L'articolo come è concepito pare che consideri i perimetri come eseguiti, ma invece non essendo ancora stati fatti, così credo conveniente e ragionevole la modificazione da me proposta, e sono certo che la Commissione mi userà la benevolenza di accettarla.

Null'altro ho da aggiungere sull'articolo in discussione.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'onorevole preopinante mi ha mosso parecchi quesiti ai quali risponderò coll'ordine stesso con cui li ha esposti.

Egli mi domanda se le provincie ed i consorzi avranno diritto di rivedere le spese delle opere idrauliche a cui hanno obbligo di concorrere. Questo quesito posto in questi termini per me non ha un significato preciso.

Se l'onorevole preopinante intende che la provincia e gl'interessati abbiano a rivedere i conti, io gli rispondo subito che non hanno diritto alcuno di sindacare questi conti, che sono dello Stato a cui spetta di amministrare queste spese, ed il Governo che le fa ne rende ragione, come per tutte le altre spese pubbliche, alla Corte dei conti.

Io non so quale altra guarentigia maggiore le provincie e gl'interessati potrebbero richiedere di quella che si richiede per le spese proprie dello Stato, le quali non si ritengono per giustificate se i conti non sono stati riveduti e approvati dalla Corte dei conti.

Ed infatti così si procede oggi per tutte le spese di simile natura alle quali concorrono altri enti morali collo Stato per la loro esecuzione.

Il Governo eseguisce queste spese, le liquida, redige i conti, e in base a questi annuncia agli interessati la parte che loro spetta. Se gli enti interessati hanno delle osservazioni a fare il Governo ne tien conto; nel caso contrario, nella revisione che si fa di questi conti innanzi al magistrato competente, gli enti interessati avrebbero ragione delle loro osservazioni, non ammesse dall'amministrazione.

Il secondo quesito riguarda la questione dei consorzi interprovinciali. L'onorevole preopinante si preoccupa della posizione in cui vengono a trovarsi gl'interessati in conseguenza di questa legge.

Questa legge pone per principio che, fino a che i consorzi non sono stabiliti, la quota di contributo spettante agli interessati, è regolata in ragione dell'imposta fondiaria che essi pagano pei loro terreni.

Certamente questo principio contraddice a un principio superiore posto nella legge, che cioè ciascuno non contribuisca se non in proporzione del beneficio che viene a ricavare dall'opera di difesa. Ora un'opera di difesa giova differentemente ai terreni che essa difende, perchè non tutti si trovano in posizione da ricevere un egual danno se la difesa non esistesse. È perciò che la legge richiede una classificazione di questi terreni, onde apparisca il diverso grado di beneficio che ciascuno viene a conseguire, sulla qual base poi è stabilito il riparto del contributo che ciascuno deve, per la spesa fatta.

Ora, secondo la nostra legge, sta assolutamente agli interessati di prendere l'iniziativa per la costituzione di questi consorzi. Se vi è una parte dei proprietari e dei beni compresi in un perimetro,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

che creda di pagare più di quello che le spetta secondo questa legge, essa si farà viva e promuoverà con ogni diligenza la costituzione del consorzio, nel quale, fatta la classificazione dei beni, essi verrebbero a pagare meno di quello che pagano.

Nella situazione attuale in cui nessuno paga in alcuna maniera, nessuno ha interesse di promuovere la formazione del consorzio, ed in fatti di nessun consorzio si è promossa la formazione dalla pubblicazione della legge del 1865.

Sono però certo che, sancita la legge che oggi discutiamo, se si verificherà una differenza sensibile nel contributo degl'interessati per rispetto al beneficio che ricevono dalle opere di difesa, essi saranno sollecitati di curare la costituzione dei consorzi, perchè vi avranno interesse.

Non può dirsi che spetti al Governo di prendere l'iniziativa dei consorzi. Sieno questi comunali, sieno provinciali, sieno interprovinciali l'iniziativa spetta sempre agl'interessati. Secondo che i consorzi sono di queste diverse specie, diverse sono le autorità chiamate a pronunciare per la loro costituzione, salvo il richiamo all'autorità superiore, la quale decide in ultima istanza; ma in ogni caso l'iniziativa spetta agl'interessati, e ciò a tenore degli articoli 108 e 110 della legge che l'onorevole preopinante certamente conosce.

Un terzo quesito che mi fa l'onorevole preopinante riguarda la spesa per la compilazione dei nuovi catasti (*cabrei*) che si andranno a costituire.

Egli mi ha domandato: a carico di chi andrà la spesa per la compilazione di questi *cabrei*? È evidente che non può andare che a carico del consorzio, cui questi catasti sono destinati, al cui servizio, per il cui vantaggio questi catasti saranno fatti.

In fine egli domanda se nella costituzione dei consorzi l'assemblea degl'interessati non si troverà in numero, chi deciderà? Veramente la legge delle opere pubbliche a questo proposito tace; ma quando si tratta di sapere come le adunanze degl'interessati devono deliberare allorchè non sono in numero, vi sono i principii generali ai quali si ricorre e che valgono tanto quanto la legge scritta.

Io potrei in proposito appellarmi anche all'articolo 118 della legge che ha sottoposte tutte le deliberazioni delle assemblee consorziali e delle loro deputazioni alle prescrizioni della legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, se con speciali statuti e regolamenti non si provvede altrimenti. Ora, se i Consigli comunali, quando siano convocati ripetutamente, non si trovano nel numero legale, possono anche deliberare qualunque sia il numero dei presenti, tanto più potranno deliberare le assemblee degl'interessati se non saranno così

numerose come il loro interesse dovrebbe loro dettare.

Ma per voler anche supplire forse in certa parte al bisogno di provvedere a questa lacuna della legge, non sarà inopportuno di aggiungere alla fine di essa un articolo che dia al Governo la facoltà di fare un regolamento che determini le forme ed i modi per la costituzione dei consorzi.

Io mi riservo di fare questa proposta se la Commissione si trova d'accordo con me sulla necessità di provvedere anche a questo bisogno.

**BERNINI.** Riconosco benissimo che i conti dello Stato non possono essere sindacati da autorità consorziali e provinciali, ma ciò non toglie che ad esse ne sia data analoga comunicazione ed accetto, se ho bene inteso, la dichiarazione fatta in questo senso dal ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Spaventa disse in secondo luogo che la costituzione dei consorzi deve eseguirsi dagli interessati.

Non sono troppo pratico in questa materia, ma, se bene interpreto l'articolo 110 della legge sui lavori pubblici, parmi sia in esso riservata al solo Ministero la facoltà di costituire i consorzi interprovinciali. Ed è questo che mi interessa. Dissi che, quanto ai consorzi entro la provincia, non mi preoccupo, perchè spero che le provincie vi provvederanno in modo conveniente. Per i consorzi interprovinciali, invece, persisto a ritenere che tocchi al Governo di pensare alla loro costituzione, ed insto perciò perchè sia il più presto possibile provveduto per un equo riparto delle contribuzioni fra i consorziati.

Ecco il solo motivo pel quale desiderava di conoscere le idee del Governo e le norme che intendeva adottare in tale oggetto.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Spetta agli interessati. Colui che pronuncia la costituzione dei consorzi è il Ministero, ma coloro che iniziano sono gli interessati.

E ci sono degli esempi. Nel Veneto recentemente vi sono state delle assemblee appartenenti a diverse provincie; l'atto di convocazione è venuto dal Ministero, ma la domanda di voler essere convocati parte dagli interessati.

**BERNINI.** Ebbene, per la costituzione dei consorzi interprovinciali deve essere fatta domanda da tutti e singoli gli interessati, o basta che sia fatta da un comune o da una provincia?

Mi spiace davvero la terza dichiarazione del signor ministro, e parmi non ragionevole nè giusto che la spesa del cabreo debba per intero essere sostenuta dai consorzi.

Se è vero che il cabreo serve e allo Stato e alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

provincia e ai consorzi, ne deduco come naturale conseguenza che la relativa spesa debba essere sostenuta in equa proporzione e dai consorzi e dalle provincie e dallo Stato. Ad onta di questa discussione, tenendo impregiudicata ogni questione, e tenendo salvo ogni diritto, mi tengo soddisfatto delle ultime parole dell'onorevole ministro, e cioè: che la legge sui lavori pubblici non facendo nessuna menzione sulle adunanze degli interessati dei consorzi, debbansi seguire le norme generali per ciò che riguarda la riunione delle assemblee.

Se poi, come ha indicato l'onorevole ministro, si crederà di aggiungere a questa stessa legge una disposizione che determini il modo e la validità delle riunioni delle assemblee consorziali, certo da me non sorgerà opposizione alcuna.

**FINZI, relatore.** Prego l'onorevole Bernini di riflettere che qui non siamo a trasformare la legge del 1865, nè a farne una nuova, lo scopo nostro è quello soltanto di temperarne alcuni articoli per regolarne gli effetti nei rapporti al concorso delle provincie e dei consorzi nelle spese per le opere idrauliche di seconda categoria. La legge del 1865, rispettivamente ai consorzi d'interessati ed interprovinciali, è molto esplicita e molto positiva: non ha bisogno di essere interpretata nè di essere soccorsa da ulteriori regolamenti, i quali potrebbero invece assai probabilmente alterare delle consuetudini le quali sono già nell'intelligenza pubblica e verrebbero a perturbare anzichè ad aiutare il facile andamento delle cose.

D'altra parte vi ha la morale certezza che l'iniziativa di ciascuna provincia, ed anche, se vuole, di ciascun comune interessato non sarà per mancare affine di iniziare la vita dei consorzi che, a termini dell'articolo 110, avranno consistenza interprovinciale, e la cui conterminazione spetta per legge al potere esecutivo.

Il Ministero determina tali consorzi, vale a dire circoscrive tutto il territorio che è tributario simultaneamente a forma di consorzio interprovinciale. Dopo viene la costituzione del consorzio stesso che dà a se stesso un'organizzazione, e classifica i terreni in modo da far corrispondere un onere diverso a seconda della condizione planimetrica dei fondi consorziati.

Poichè ho la parola aggiungerò una dichiarazione in risposta all'onorevole Bernini. Trovo giusta la sua osservazione di mutare l'espressione *stabilite* in *saranno stabilite*, perchè appunto trattasi non di cosa passata, ma di cosa che ha da avvenire.

**MONTI.** Io sono favorevole a questo progetto di legge, quindi non intendo fare difficoltà al suo pieno sviluppo; ma faccio riflettere che una delle ragioni principali per le quali l'erario è in credito dell'e-

norme arretrato dovuto dalle provincie e dai consorzi per opere idrauliche si è appunto l'interpretazione da dare alla legge circa la istituzione dei consorzi.

Io faccio questa riflessione all'onorevole ministro ed alla Camera, temendo che, coll'introdurre una parola che può sembrare innocua, non dovessimo poi rientrare in tutte le difficoltà, che conosce meglio di me l'onorevole ministro, intorno la formazione dei detti consorzi, e per la distribuzione di attribuzioni sulla formazione stessa. Questo ha fatto sì che si sono talmente involute le cose da essere la causa prima per cui, indipendentemente anche dal volere dei contribuenti, l'erario non ha potuto conseguire il rimborso delle somme che gli spettano a termini della legge generale.

Io crederei dunque che non si dovesse dire *saranno*, ma lasciare stare semplicemente la parola *stabiliti* come propose la Commissione. Il *saranno* pare a me che potrebbe intorbidare la limpida esecuzione della legge.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io ringrazio l'onorevole Monti della sua osservazione. Non è che io tema che, se, invece di dire *stabiliti*, si dicesse *saranno stabiliti*, l'erario pubblico abbia qualche cosa a temere, perchè qui non si tratta più di consorzi, ma di perimetri, e lo stabilire i perimetri è un'opera molto più facile che non lo stabilire i consorzi, e lo Stato da oggi innanzi riscuoterà il contributo che gli si deve, non dai consorzi, perchè i consorzi generalmente non esistono, bensì direttamente dagli interessati compresi nei perimetri; ma io non posso accettare che si dica *saranno stabiliti*, e devo insistere perchè si mantenga la dizione del Ministero e della Commissione, cioè si dica semplicemente *stabiliti*, perchè dei perimetri alcuni dovranno essere stabiliti, ed altri sono già stabiliti ed accettati anche dagli interessati. Per questa ragione io mantengo la prima dizione.

**CADOLINI.** Io volevo solamente far osservare all'onorevole Monti come con questo articolo 2 si tolgano tutte le difficoltà relative alla costituzione dei consorzi, perchè si crea negli interessati la convenienza e l'interesse di unirsi in consorzio.

Se finora non siamo mai riusciti a veder costituiti i consorzi, è appunto perchè gli interessati avevano interesse a non unirsi, pel fatto che gli interessati stessi, finchè i consorzi non erano costituiti, non pagavano il loro contributo.

Ma siccome con quest'articolo si stabilisce che, determinati i perimetri, gli interessati dovranno pagare tutti sull'egual misura, finchè il consorzio non sia costituito, ne nasce per conseguenza che coloro i quali da questa disposizione, essendo chiamati a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

pagare più del dovere, verrebbero danneggiati, saranno i primi a provocare l'unione degli interessati per costituire i consorzi.

Da queste osservazioni si può rilevare come colle disposizioni contenute nell'articolo 2 si creano i mezzi morali per costringere gli interessati a costituire quei consorzi che prima non poterono mai essere creati.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 2 come fu proposto dalla Commissione ed emendato dal ministro:

« Art. 2. Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

« Non esistendo consorzi, e finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

« Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 1 saranno applicate a commisurare i contributi non ancora pagati dalle provincie e dagli interessati dei consorzi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.

« Il contributo del decennio 1876-1885 sarà determinato nei modi stabiliti nel detto articolo 1, tenendo per base la spesa del decennio 1866-1875. »

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** A quest'articolo, come fu proposto dalla Commissione, debbo proporre due emendamenti, l'uno al primo, l'altro al secondo comma.

Sul primo pregherei la Commissione di cancellare le parole *non ancora pagati*.

L'effetto di queste parole sarebbe che le provincie e gli interessati, che non hanno fin qui pagato alcun contributo, avrebbero commisurata la quota da pagare secondo la nuova legge, e le provincie, e gli interessati che hanno già pagato avrebbero commisurato il contributo secondo la legge precedente. E questo costituirebbe una diversità di trattamento odiosa, che assolutamente non credo che sia da consentirsi.

Riconosco l'intento col quale la Commissione ha proposto questa modificazione alla dizione mini-

steriale. La Commissione si è preoccupata del danno che verrebbe ad avere lo Stato se avesse a restituire alle provincie e agli interessati, che hanno già pagato parte di quello che, secondo la nuova misura portata da questa legge, essi non avrebbero dovuto pagare; ma la legge che si fa deve essere uguale per tutti. Una volta ammesso il principio, che il contributo delle provincie e degli interessati non possa eccedere i limiti portati da questo progetto di legge, se vi sono provincie e interessati (e disgraziatamente sono ben pochi) che abbiano pagato in una misura maggiore, nel determinare ciò che loro resta a pagare per l'avveire, bisogna tenere conto di questo di più che hanno pagato fino ad oggi, come si tiene conto di quelli che non hanno pagato nulla.

Quindi io pregherei la Commissione di cancellare le parole: *non ancora pagati*.

**PRESIDENTE.** Allora si direbbe:

« Le disposizioni dell'articolo 1 saranno applicate a commisurare i contributi delle provincie e degli interessati, ecc. »

**FINZI, relatore.** Corre tutto, meno quelle tre parole.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Il secondo emendamento riguarda la data da cui deve cominciare a decorrere il decennio, del quale ci occupiamo.

Il Ministero aveva proposto che il decennio cominciassero a decorrere dal 1875 per finire al 1884, sulla base della spesa occorsa nel decennio dal 1864 al 1873. La Commissione variò le date di questi due decenni, e stabilì il decennio passato dal 1866 al 1875, e del decennio futuro dal 1876 al 1885.

Io posso ammettere che il decennio futuro sia determinato, come propone la Commissione, cioè 1876-1885, ma il decennio che deve servire di base a determinare la spesa annua media, non può essere quello dal 1866 al 1875, perchè, se si facesse così, perderemmo ancora due anni per mettere in esecuzione questa legge, a motivo che le spese del 1875, le quali dovrebbero entrare nella determinazione del calcolo della spesa media del decennio decorso, non si liquidano che nel corso del 1876, e allora la legge non andrebbe in vigore che nel 1877.

Al contrario, se nel decennio passato si comprende il 1874, le spese del 1874 le liquidiamo nel corso del 1875, e nel 1876 comincia ad entrare in vigore la legge, come credo che sia intenzione della stessa Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro mantiene la sua proposta, cioè del decennio 1864-1873, come è nel progetto ministeriale.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Con questa modi-



dificazione: « tenendo per base il decennio 1865-1874. »

FIMI, *relatore*. Gli emendamenti che propone l'onorevole ministro, non ponno in verità essere eccipiti dalla Commissione.

Il primo si riferisce a rendere generale l'applicazione della commisurazione del massimo del contributo a tutte le provincie interessate, tanto per quelle che hanno pagato, come per quelle che hanno ancora da pagare e che sono tuttavia debitorie.

La Commissione credeva veramente di avere largheggiato in sostegno delle finanze, ammettendo che chi aveva pagato, aveva pagato per bene; ma non vuol essere ministeriale più che non sia il ministro, e se non vi è discordia in famiglia tra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici, la Commissione si arrende facilmente, ma si arrende anche in nome della sincera coscienza che porta, e principalmente che sarebbéro pochissime le provincie le quali avrebbero beneficio da questa eccezione, e che il beneficio stesso si ridurrebbe a cosa di breve momento.

Quindi ama meglio che giustizia sia fatta a tutti e trattamento eguale sia praticato con tutti, anzichè appuntarsi a volere una eccezione che non avrebbe sufficiente equivalenza.

Quanto poi all'altra modificazione, è eminentemente ragionevole, inquantochè corrisponde al più regolare funzionamento del servizio pubblico.

I conti del 1875 non si rileveranno compiuti che nel 1876, quindi non si potrebbe introdurre nel decennio l'anno 1875 senza aspettare ancora un anno a vederlo liquidato.

Dunque ammette la Commissione sì l'una che l'altra modificazione, vale a dire la sottrazione delle parole « non ancora pagate, » e il cambiamento della data che portava a dire anzichè « dal 1866 al 1875, dal 1865 al 1874. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 emendato dal Ministero d'accordo colla Commissione.

CADOLINI. Io desidererei dall'onorevole ministro dei lavori pubblici uno schiarimento.

Siccome nella seconda parte di quest'articolo è indicato in qual modo si stabilirà il contributo del decennio dal 1876 al 1885, vorrei sapere quali norme si terranno per stabilire il contributo annuo del decennio antecedente.

A parer mio, volendo applicare nel suo vero senso l'articolo 1, si dovrebbe stabilire il contributo per le annate dal 1866 al 1875, tenendo per norma le spese che furono fatte nel decennio anteriore al 1866.

Questo è detto chiaramente nell'articolo 1; ma

siccome per il contributo del futuro decennio sono date indicazioni speciali nella seconda parte dell'articolo 3, io desidererei dall'onorevole ministro una dichiarazione intorno alle norme che seguirà nello stabilire il contributo annuo del periodo antecedente.

Secondo il mio parere, come dissi, dovrà essere tenuto per base la spesa media che si verificò nel decennio antecedente al 1866.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Per dire il vero, io non ho compreso il concetto dell'onorevole Cadolini, quindi sono imbarazzato nel rispondergli.

CADOLINI. Se vuole che mi spieghi meglio...

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'articolo stabilisce che viene fermato un contributo annuo, che le provincie e gl'interessati devono pagare per il loro concorso alle spese idrauliche di seconda categoria. E questo contributo si definisce per un decennio sulla base del decennio precedente.

Che cosa vuol dire ciò ?

Si prendono le spese che sono occorse nel decennio antecedente in coacervo, e queste spese, divise per dieci, vi danno la spesa annua. Queste spese vanno poi ripartite secondo che la legge determina, cioè metà allo Stato, e metà alle provincie e agli interessati; senonchè per le provincie e per gl'interessati vi è un limite rispettivo, che cioè i loro contributi non possono oltrepassare il limite, cioè cinque centesimi dell'imposta principale pagata dai contribuenti della provincia e dagli interessati. Ora, l'articolo 3...

CADOLINI. Parlo del primo comma.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Dal 1865 al 1874 abbiamo precisamente un decennio. Quindi nel commisurare le spese di questo decennio, che hanno da servire di base al contributo annuo da pagarsi nel decennio futuro, non possiamo procedere diversamente da quello che è detto.

Io non capisco l'importanza dell'interrogazione dell'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Nel secondo comma di quest'articolo si stabiliscono le norme per determinare il contributo annuo da pagarsi nel futuro decennio. Ora il primo comma si riferisce al contributo annuo da computarsi a carico delle provincie e degli interessati nel decennio che è già trascorso, e che, per la parte di contributo che non è stata pagata, si dovrà pagare secondo le norme stabilite all'articolo 4. Ora per il contributo annuo relativo al decennio già trascorso, cioè dal 1866 al 1875, il Ministero, secondo me, deve prendere come norma le spese che furono fatte nel decennio anteriore.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. No, neppure per



immaginazione. Così noi andremmo all'infinito, e non è onorevole Cadolini.

Noi prendiamo le spese occorse dal 1866 al 1875 quali sono, e queste ripartiamo tra gli interessati da una parte, e lo Stato dall'altra, in conformità di quanto è disposto nell'articolo 1 di questa legge.

Poi determiniamo il contributo annuo che, dal 1876 in là, per un decennio province e interessati debbono pagare sulla base delle spese occorse nel decennio anteriore, e qui ci fermiamo, nè andiamo a cercare un'altra base fittizia per determinare il contributo annuo che le province e gli interessati debbono pagare per il decennio decorso, perchè non ne abbiamo bisogno, avendo la spesa effettiva.

Per il decennio futuro siamo obbligati ad argomentare quello che la provincia e gli interessati hanno a stanziare nei loro bilanci, perchè non sappiamo quale sarà la spesa che occorrerà; ma per il passato non abbiamo bisogno di questa argomentazione, perchè sappiamo quale effettivamente la spesa è stata.

Poi la ragione di questo modo di contributo, non sta solamente nel sapere quel che si spenderà.

L'onorevole Cadolini che ha studiato questa legge molte volte, la conosce questa ragione meglio di me, la ragione è che si vuole uguagliare per ciascun anno la spesa che si presume in un decennio, che è molto e molto disuguale, e per evitare l'aggravio che gli interessati e le province avrebbero, se dovessero pagare ogni anno secondo la spesa effettiva; e quindi il carico non può non riuscire meno grave, di quello che sarebbe procedendo diversamente.

CADOLINI. Io non posso a meno di osservare all'onorevole ministro che, nel modo da lui indicato, le disposizioni dell'articolo 1 relative al contributo annuo non sarebbero applicate pel decennio già trascorso; perchè, se per determinare il contributo relativo al periodo dal 1866 al 1875, si prende per base la spesa media verificatasi effettivamente nel periodo stesso, che è poi la medesima spesa che viene presa per base del contributo dell'altro decennio, accade che per due decenni il contributo si stabilisce in base alla spesa fatta in un medesimo periodo decennale, mentre invece per il contributo del decennio che è trascorso si dovrebbe prendere per base la spesa sostenuta nel periodo anteriore e cioè dal 1859 al 1864.

Questo sistema, mentre è conforme al principio stabilito dall'articolo 1, è anche giusto, perchè nell'ultimo periodo, che verrebbe preso per base a stabilire il contributo di due decenni, le spese per opere idrauliche furono molto maggiori che nel periodo precedente al 1865. Ora, a parer mio, l'articolo 1 si dovrebbe applicare rigorosamente anche rispetto

al periodo già trascorso, e si dovrebbe cioè stabilire per contributo del periodo dal 1866 al 1875 la somma delle spese fatte nel periodo anteriore al 1866; altrimenti per due decenni, come dissi, la base del contributo è la medesima, e ciò non è giusto, specialmente per le province nelle quali il contributo non raggiunge il limite stabilito dall'articolo 1 di questa legge.

PRESIDENTE. Se non si fa proposta io rileggo l'articolo come è stato modificato:

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 1 saranno applicate a commisurare i contributi delle province e degli interessati dei consorzi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F'.

« Il contributo del decennio 1876-1885 sarà determinato nei modi stabiliti nel detto articolo 1, tenendo per base la spesa del decennio 1865-1874. »

FINZI, relatore. Vorrei porgere uno schiarimento all'onorevole Cadolini.

A me pare che la sua osservazione potrà trovare posto nell'articolo 4 anzichè in questo, perchè è in quell'articolo che si parla dei rimborsi e del come saranno determinati. Io credo effettivamente che, anche per i rimborsi, debba valere lo stesso criterio dedotto dal decennio in corso, inquantochè si tratta di una spesa conosciuta.

Se noi dovessimo cominciare a fare conti (il che mi augurerei) dal 1865, non si avrebbe modo certamente di riconoscere le spese che sono state eseguite, e dovremmo commisurare il concorso sul decennio antecedente; ma il riferirvisi adesso che il decennio è già passato, sarebbe paradossale e riuscirebbe altrettanto vano, poichè colla presente legge si determina un lenimento che renderà sempre sopportabile l'aggravio anche per rispetto al passato.

Dunque, a non voler lasciare la pubblica amministrazione in difetto, a non voler creare sofisticamente delle difficoltà, le quali non porterebbero vantaggio alcuno in faccia al concorso massimo, che già venne stabilito, bisogna accogliere il divisamento indicato nella legge.

Perciò, se l'onorevole Cadolini verrà ritornare sull'argomento, vi tornerò a proposito dell'articolo 4, ma per ora mi pare che l'articolo terzo non possa rimanere in sospeso, e che la sua votazione debba senz'altro avere luogo tranquillamente.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, pongo ai voti l'articolo terzo, modificato nel modo come ne ho dato testè lettura.

(È approvato.)

« Art. 4. Il rimborso allo Stato, da parte delle pro-

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

vincie e degli interessati pei contributi insoluti a tutto l'anno 1875, commisurati nei limiti dell'articolo 1, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati sui perimetri consorziali, fatta deduzione dell'importare delle rispettive rendite patrimoniali, già incassate dal Governo, e dei contributi speciali stati anticipati. La somma all'uopo necessaria dovrà essere iscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri, di cui all'articolo 2.

« È data facoltà al ministro delle finanze di ammettere ciascuna provincia e ciaschedun consorzio al pagamento dei rispettivi debiti arretrati complessivamente in una sola volta, od in grosse rate che non importino scadenza più lontana di quattro anni, accordando loro uno sconto conveniente che li compensi del sacrificio cui dovranno soggiacere, e sia proporzionato al vantaggio che vi ritroverà lo Stato nell'accelerata riscossione.

« Questa facoltà cesserà d'aver effetto dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Onorevole ministro accetta quest'articolo ?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** A questo articolo mi conviene proporre un emendamento. Nel primo comma, dopo le parole: « terreni e fabbricati sui perimetri consorziali, » è detto: « fatta deduzione dell'importare delle rispettive rendite patrimoniali, già incassate dal Governo, e dei contributi speciali stati anticipati. » Propongo che queste parole vengano soppresse e loro vengano sostituite queste altre: « dedotte le somme per qualsiasi titolo di contributo pagate allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. »

Gli interessati e le provincie che non hanno fin qui soddisfatto ai loro obblighi, pagheranno, in virtù di quest'articolo, gli arretrati nella misura in esso indicata.

La Commissione vorrebbe che dal debito delle provincie e degli interessati fossero dedotte anche le rendite patrimoniali che lo Stato ha incassato. Ora, siccome a termini dell'articolo 95, lo Stato che ha incassato queste rendite, le ha già dedotte dal debito che ha attribuito alle provincie ed agli interessati, la deduzione sarebbe doppia, quando s'adottasse la proposta della Commissione. Riconosco che bisogna dedurre dal debito delle provincie ciò che esse hanno effettivamente pagato allo Stato, ed a ciò appunto è diretto l'emendamento da me proposto.

**FINZI, relatore.** La Commissione accetta di buon

grado quest'emendamento che è reso necessario dopo la modificazione portata all'articolo 1. Essendo tale emendamento quasi un'applicazione dell'articolo 1, la Commissione non può esitare ad accettarlo.

**PRESIDENTE.** Dunque il primo comma dell'articolo 4, sarebbe modificato nel modo seguente:

« Art. 4. Il rimborso allo Stato da parte delle provincie e degli interessati pei contributi insoluti a tutto l'anno 1875, commisurati nei limiti dell'articolo 1, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati sui perimetri consorziali, dedotte le somme incassate per qualsiasi titolo di contributo pagato allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. La somma all'uopo necessaria dovrà essere iscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri, di cui all'articolo 2. »

Viene poi il secondo comma come nell'articolo testè letto.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso così modificato:

(È approvato.)

Rimane ora l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che sarebbe il seguente:

« La Camera confida che, rassicurate le condizioni finanziarie dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici studierà una migliore classificazione dei fiumi per tutte le provincie del regno, e produrrà analogo progetto di legge che collochi i tronchi inferiori dei maggiori fiumi in prima categoria, e comprenda nella seconda categoria molte opere idrauliche rilevanti che ora figurano essere di terza categoria, malgrado che la loro efficienza varchi i limiti designati nell'articolo 96 della legge 20 marzo 1865, allegato F. »

L'onorevole Breda aveva chiesto di parlare per sviluppare una sua interpellanza sulla classificazione delle opere idrauliche nel Veneto e nel Mantovano e il punto opportuno cadrebbe nella discussione di questo voto della Giunta.

Ha la parola.

**BREDA.** Precisamente, io non volevo parlare sull'ordine del giorno, volevo dire soltanto che quest'ordine del giorno, trattando della materia per la quale io aveva domandato d'interpellare il ministro, ed essendo esaurita la discussione della legge, questo sarebbe il posto in cui dovrebbe avere luogo la mia interpellanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

Io domando adunque o che si sospenda la discussione dell'ordine del giorno, o che mi sia permesso di sviluppare adesso la mia interpellanza.

**PRESIDENTE.** Parli sull'ordine del giorno, la sua interpellanza avendo per oggetto lo stesso argomento che in esso è compreso.

**BREDA.** Premetto una semplice dichiarazione.

Io ho accondisceso di buon grado a che la mia interpellanza avesse luogo dopo la discussione degli articoli di legge, anche per provare che non ho presentato da molto tempo questa domanda d'interpellanza per ritardare la discussione di questa legge. No, signori; io ho sempre sostenuto che questa legge fosse discussa; ho cominciato nella seduta del 17 maggio 1870 a Firenze a pregare la Camera perchè volesse definire questa pendenza, e l'anno scorso ho fatto, nella seduta del 3 giugno, la stessa preghiera.

Nel Consiglio provinciale di Padova ho sempre insistito perchè i miei colleghi non si cullassero nella speranza di sottrarsi alle conseguenze di questa legge, attesochè pur troppo essa dovrebbe caricare la nostra provincia di spese enormi. Anzi, ottemperando alle mie proposte, la mia provincia ha già parecchie centinaia di migliaia di lire messe da banda per sopperire agli aggravi che questa legge andrà ad imporre.

Ed ai miei elettori ho sempre detto che era un atto di cattiva amministrazione la protrazione della definizione di questa pendenza. Spero pertanto di avere così dimostrato come non abbia mai menomamente pensato a ritardare l'applicazione della legge che ci è stata presentata. La mia interpellanza ha solamente per iscopo di trattare della classificazione, del modo, cioè, con cui debba essere fatta e da chi.

Io lascerò in disparte ogni considerazione che tocchi al decreto reale col quale nell'ultimo giorno dei pieni poteri fu estesa al Veneto e al Mantovano la legge sui lavori pubblici. L'ho chiamato una, volta un triste regalo di nozze e non ho avuto torto di così qualificarlo, ma, come dissi io non intendo menomamente di trattare nè della costituzionalità di quel decreto, nè del modo con cui fu pubblicato. Tutti per buona fortuna i Ministeri che si sono succeduti da Rattazzi in poi, hanno convenuto nella necessità di adottare dei temperamenti, perchè la legge sulle opere pubbliche sia applicabile alle provincie venete e mantovana.

Il Rattazzi, rispondendo alla deputazione provinciale di Padova, diceva queste precise parole:

« Le ragioni esposte da essa sarebbero state valutate nella classificazione delle opere idrauliche. »

Succeduto al Ministero Rattazzi, il Ministero Me-

nabrea, l'onorevole Mordini ministro dei lavori pubblici ha nominata una Commissione per istudiare quali sarebbero i temperamenti da proporsi onde questa legge fosse attuabile. E fu in base alle proposte di questa Commissione che nel Ministero Lanza, il Sella e il Garbà presentarono alla Camera due progetti di legge: « uno omonimo e analogo a questo che abbiamo testè discusso, e l'altro per l'approvazione degli elenchi delle opere idrauliche di prima e di seconda categoria nel Veneto e Mantovano, ed hanno pregato la Camera a nominare una sola Commissione per riferire sopra tutti e due questi progetti di legge. » Nel Ministero attuale lo stesso ministro Spaventa, al quale dirigo la mia interpellanza, nella seduta del 18 dicembre 1873, mentre stava escogitando egli pure i modi onde applicare questa legge al Veneto e Mantovano, aveva divisato di dividere le spese per le opere idrauliche in ordinarie e straordinarie, applicando alle prime le disposizioni della legge, alle seconde altri temperamenti che avrebbe poi meglio precisati.

Ed è appunto da quel giorno che data la mia interpellanza.

Poi, studiando e ristudiando la materia, è parzialmente venuto egli pure negli stessi convincimenti del ministro precedente, di presentare cioè un progetto di legge (quello che abbiamo votato), secondo il quale si stabilisce un *maximum* che possa aggravare i bilanci delle provincie e gli interessati. Ma (e qui comincia la differenza) non ha presentato il progetto per la classificazione delle opere idrauliche in quelle provincie, ritenendo di poterla fare per decreto reale. Ecco precisamente il tema della mia interpellanza. Io sostengo che, non per decreto reale, ma per legge debba essere fatta questa classificazione: e lo sostengo con cinque diverse argomentazioni, che prego il signor ministro di avere la pazienza di ascoltare.

La prima è assolutamente giuridica. L'articolo 174 della legge sui lavori pubblici dice: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblicherà un elenco, ecc. » Poi: « L'elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni dal Governo del Re, coll'aggiunta d'altre opere idrauliche, ecc. » E più sotto: « Scorsi tre anni, nessuna opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge. »

E l'articolo 2 del decreto reale col quale fu estesa al Veneto e Mantovano la legge sui lavori pubblici dice: « La classificazione delle strade nazionali, delle opere idrauliche, dei porti e fari marittimi sarà compiuta entro il 1867 nei modi dalla legge stessa determinati, ed avrà effetto dall'epoca in cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

per legge sarà estesa a quelle provincie la perequazione dell'imposta fondiaria, e quando ivi trovi intesa applicazione la legge 20 marzo 1865, allegato A, nella parte che riguarda l'amministrazione provinciale. »

Ora, non solamente è passato il 1867, non solamente sono passati i tre anni successivi entro i quali potevano succedere delle variazioni, ma sono passati altri quattro anni e mezzo.

I termini dunque (non mi pare che occorranò dimostrazioni per provarlo), i termini entro i quali la classifica poteva aver luogo per decreto reale sono trascorsi.

Ed a confermarmi in questa opinione, valgono le seguenti considerazioni che costituiscono il mio secondo argomento.

I ministri Sella e Gadda, nel presentare alla Camera i progetti di legge che ho testè indicato, così si espressero :

« Queste pertrattazioni (erano le trattative coi Consigli provinciali, col Consiglio dei lavori pubblici, col Consiglio di Stato, ecc.), queste pertrattazioni fecero intanto scadere, e di gran lunga, l'epoca fissata dal decreto reale 14 dicembre 1866 per la pubblicazione dei due elenchi. Sebbene quel termine possa credersi tuttora utile, come ebbe ad opinare ultimamente il Consiglio di Stato riguardo alla classifica delle opere marittime nel Veneto, ciò nullameno apparendo chiaro e preciso il tenore dell'articolo, ed avuto riguardo alle osservazioni fatte tanto dalla Commissione legislativa nella sua relazione al bilancio dei lavori pubblici del 1870, quanto da quella che ultimamente riferiva sullo schema di legge per l'autorizzazione delle spese straordinarie onde riparare ai danni delle piene autunnali del 1868, il referente è d'avviso che la classificazione non possa oggidì essere approvata se non per legge. »

E conseguenti a questa loro opinione (perchè i ministri erano due), hanno presentato il 25 gennaio ed il 9 dicembre del 1870 due progetti di legge, uno per disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, l'altro per l'approvazione degli elenchi delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nel Veneto e nel Mantovano; poi i ministri del medesimo Ministero Lanza, Sella e Devincenzi hanno fatto una terza presentazione dei medesimi progetti di legge, che non furono stampati e distribuiti.

Non è per altro soltanto l'opinione di questi ministri che è conforme alla mia, lo è pure l'opinione della Commissione del bilancio del 1870, la quale, fra tutte le Commissioni parlamentari, è certamente la più numerosa e la più autorevole, ed è ugual-

mente della mia opinione un'altra Commissione della quale ho qui le deliberazioni. Essa era composta degli onorevoli Cancellieri, Cavalletto, Costamezzana, Fano, Fossa, Monti Coriolano e Valerio, e presentava il 19 aprile 1869 una relazione, nella quale leggevasi questo inciso: « non potendosi in forza dell'articolo 174 della legge organica, scorso il tempo, più sancire quella classazione per decreto reale, ed occorrendo atto legislativo, ecc. »

Poi enumera tredici conclusioni, alle quali essa era addivenuta, la settima delle quali è la seguente:

« Ritenere che la classazione delle opere idrauliche nel Veneto e nel Mantovano debba oramai sancirsi per legge, spirato il termine concesso al Governo dalla legge generale sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, per provvedervi con regio decreto. »

L'anno successivo la stessa Commissione, nella relazione presentata il 10 marzo, riconfermava quella deliberazione con queste parole:

« La Giunta referente intende essere affermato il principio e legittima la deduzione intorno la sanzione di quella classazione, quale si legge al numero 7 delle conclusioni richiamate nel precedente rapporto. »

E, lo ripeto, l'opinione di persone cotanto autorevoli costituisce la seconda argomentazione a favore della tesi che io sostengo.

Ma, supponiamo che vi fosse ancora dubbio; mi pare che il chiedere che la soluzione ne venga deferita all'autorità del Parlamento sia cosa abbastanza ragionevole.

Vengo ora al terzo argomento. E qui debbo pregare i miei onorevoli colleghi ad essere un poco tolleranti se non sarò tanto breve, perchè, non avendo, da uomo pratico, speranza di riuscire nel mio assunto, ed essendo probabile che la classificazione avvenga per decreto reale, è bene che almeno una volta si sia elevata una voce qua dentro per esporre le ragioni che stanno a favore di quella classifica che io ritengo legale ed equa.

Tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ci fu disparere nel modo di attuare questa classificazione.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenute che gli argini in alcuni tratti dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione, nei quali il pelo magro delle acque è superiore al piano di campagna, avessero gli estremi di legge per essere classificati in prima categoria; mentre il Consiglio di Stato fu di opposto parere. Se infatti la sola ragione per classificare quei tratti d'argine in prima categoria fosse stata questa, che il pelo magro dell'acqua è al di sopra del piano delle campagne, neppure io la riterrei sufficiente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

L'articolo 93 della legge dei lavori pubblici dice, è vero, testualmente così:

« Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

« Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongono speciali convenzioni. »

Dunque, se pure è incontestabile che gli argini sono necessari per la navigazione, almeno per una altezza corrispondente all'immersione delle barche, e se per conseguenza sino ad un certo punto almeno si potrebbe sostenere che lo Stato debba aggravarsi della spesa di manutenzione, non potrebbe però negarsi che le parti superiori di questi argini sono necessarie per contenere le piene, e che, secondo la legge del 1865, dovrebbero per conseguenza essere mantenute in parte a carico delle provincie e degli interessati.

Ma non fu e non è questa la sola ragione che ha indotto il Consiglio dei pubblici lavori a proporre la sua classificazione. Ci sono altre ragioni e molto più importanti.

In primo luogo le acque di questi fiumi discendono dall'estero giù nei piani del territorio italiano, e seppure non per questo si potrebbero considerare come fiumi di confine (poichè bene si comprende che si intende per fiumi di confine quei corsi di acqua parallelamente e lungo ai quali scorre il confine dello Stato), si potrebbe ritenere però che la servitù di passaggio per queste acque non è imposta alla provincia *A* od alla provincia *B*, enti mutabili, ma bensì imposta complessivamente allo Stato, anche perchè noi non possiamo obbligare certamente i proprietari superiori a fare un consorzio cogli inferiori. Questo è evidente.

Ma vi è di più.

Se queste acque non fossero contenute in alvei, che non sono i primigeni alvei loro, andrebbero ad imbonire la laguna di Venezia.

Non è dunque nell'interesse delle provincie attraversate da queste acque che si sono fatti quei lavori degli argini, che si vorrebbero ora da esse mantenute, ma bensì nell'interesse dello Stato (poichè allora Venezia era la capitale dello Stato), e con danno delle provincie stesse.

Oltre a queste ragioni finalmente ve ne ha un'altra. Signori, questi canali, questi alvei nuovi sono scavati dalla mano dell'uomo, non seguendo l'andamento primo neppure da vicino non solo, ma allontanandosi di gran tratto da esso ed espropriando i fondi come si è fatto ultimamente per il Brenta

nella provincia di Padova, costruendo così quei grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione previsti dall'articolo 93 della legge.

Ci sono quindi tali e tante ragioni a favore della classificazione sostenuta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici da sembrarmi molto difficile validamente impugnarle trovando esse fondamento, non solo nello spirito, ma nella lettera pure dell'articolo 93. Perchè infatti si potrebbe chiamare col nome di canale un corso d'acqua il quale contiene una parte dell'acqua di un fiume, e non si potrà così chiamarlo quando la contenesse tutta o quasi tutta?

Se fu fatto colla mano dell'uomo, è un canale artificiale, e se è necessario alla navigazione ha tutti i caratteri per essere compreso in quelli previsti dall'articolo 93 della legge sui lavori pubblici.

Per persuadere i nostri colleghi che si arriverebbe a delle conseguenze, scusatemi la parola, assurde, se si volesse sostenere che i grandi fiumi contemplati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici non vanno calcolati in prima categoria, citerò un esempio.

E qui non tema la Camera che io voglia rinnovellare le questioni per la laguna, perchè in questa parte non ci può essere disaccordo con i colleghi di Venezia.

Voi sapete, o signori, che la laguna di Venezia si compone di tanti bacini; che ad ogni bacino corrisponde un'apertura che lo fa comunicare col mare, per la quale apertura entra nel flusso e nel deflusso sorte l'acqua del mare, in modo però che l'acqua di un bacino non si confonde mai coll'acqua di un altro.

Quando l'acqua del mare si innalza, entra da ognuna di queste aperture o porti nel rispettivo bacino sino ad incontrarsi coll'acqua dei bacini contigui in punti che si chiamano *partiacqua*, e, quando l'acqua nel mare discende di livello, l'acqua da ogni bacino discende e ritorna al mare, percorrendo la stessa via seguita nell'entrare, senza che possa mai confondersi l'acqua di un bacino con quella di un altro.

Lo stesso avviene naturalmente delle torbide che entrano in un bacino, le quali non possono mai depositarsi nei bacini limitrofi.

Ora il Brenta sboccava precisamente nel bacino di Venezia, alimentato dal porto del Lido, ed il luogo dove sboccava alcuni secoli fa in quel bacino è anche oggi quello nel quale la terraferma è più prossima a quella città.

La repubblica di Venezia, giustamente allarmata del pericolo che la minacciava, ha scavato un canale, ed ha portato questo fiume (che ha, o signori, 100 metri di bocca) nel prossimo bacino di Mala-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

mocco, alimentato dal porto dello stesso nome; poi, desiderando che anche quel bacino fosse salvo, l'ha portato nel bacino di Chioggia; e finalmente, per i reclami di Chioggia, l'ha trasportato a scaricarsi direttamente in mare, prolungando il suo percorso di circa 30 chilometri.

Non occorre essere idraulici per immaginarsi le gravi conseguenze di questi fatti. Naturalmente l'alveo, essendo prolungato, si è innalzato enormemente. Gli scoli delle campagne sono resi impossibili o malamente possibili, e mediante ponti-canalii. I danni delle rotte, quando queste avvenivano, erano danni di un'estensione immensa. Si tratta di centinaia di migliaia di campi che andavano sott'acqua. L'Austria, allarmata da questo stato di cose, vedendo le rovine frequenti toccate alla provincia di Padova dalle piene del Brenta, dietro un progetto fatto dagli illustri idraulici Fossombroni e Paleocapa, levò nel 1839 il Brenta dalla sfociatura in mare e lo riportò nel bacino di Chioggia. Chioggia se ne lagnò, ed ora pende un progetto, la conseguenza del quale sarebbe niente meno che questa, di riportare il Brenta in mare direttamente, spendendo 9 o 10 milioni, oltre agli altrettanti spesi per levarlo.

Ma, posto anche che il Governo dicesse: la spesa per questa nuova inalveazione la farò io, è possibile pretendere che una provincia danneggiata da questi lavori debba concorrere poi nelle spese per mantenerli? Ciò sarebbe contrario al buon senso.

MALDINI. (*Della Giunta*) Con la nuova legge si provvederà.

BREDA. Non basta, onorevole Maldini.

Se questo fiume fosse classificato già in prima categoria (come dovrebbe esserlo per le ragioni suesposte, e come propone il Consiglio superiore dei lavori pubblici), sarebbe tolta intanto almeno la difficoltà delle spese. Ci sarebbero i maggiori danni delle rotte; ma le difficoltà sarebbero sempre diminuite.

Dunque, tornando all'argomento, io diceva, che tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ci fu discrepanza sopra i criteri della classificazione di alcuni tratti dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione, e ce lo dicono anche gli ex-ministri Gadda e Sella nella stessa relazione, di alcuni brani della quale vi diedi superiormente lettura, dove pure sta scritto:

« Il Consiglio superiore ha riscontrato in quelle opere gli estremi dell'articolo 93 della legge, e perciò ne ha proposta la classificazione loro in prima categoria.

« Il Consiglio di Stato (soggiungono) nel mentre ammetteva l'eccezionalità idraulica ed economica di

quella provincia, tuttavia, stando al disposto letterale della legge, non ha creduto di associarsi, riguardo alla classificazione in prima categoria delle opere lungo i tronchi pensili di Adige, Brenta e Bacchiglione, al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pur ravvisando gli argomenti del medesimo meritevoli di studio e di riguardo per quelle speciali provvisori legislative che si stimasse bene di promuovere. »

E poi dicono: « Per queste ragioni, ed in presenza pure della discrepanza d'opinione tra i predetti due consessi, i riferenti, in ossequio alla pratica costituzionale, osservatasi in simili circostanze, sottopongono alle vostre deliberazioni l'unito schema di legge per l'approvazione degli annessi due elenchi. »

Dunque è giusto che, per questo disparere pure fra questi due autorevoli consessi, siano presentati alle deliberazioni della Camera gli elenchi, onde essa si pronunzi sopra i medesimi.

Il Consiglio di Stato però non ha potuto non tenere conto di due altre circostanze: di quella cioè che il Governo austriaco sosteneva egli tutte le spese per la difesa del territorio e per la manutenzione di questi ed altri fiumi così detti regi, e dell'altra che, non in ragione della *ubicità* del fondo si pagavano le imposte, ma in ragione della sua *produttività*. È un fatto che un ettare di terreno collocato in vicinanza di un argine di uno qualunque dei nostri grandi fiumi, quando avesse dato lo stesso prodotto di un altro situato in altra provincia lombardo-veneta di nuovo censo, era egualmente censito.

Ciò piacemi aver detto, poichè alcuni anche fra i nostri colleghi credono giusto che quei fondi i quali sono vicini ai nostri fiumi siano maggiormente aggravati, poichè più produttivi. Ciò non sarebbe giusto, poichè questi fondi, per la rendita che danno (anche in ragione dei miglioramenti prodotti dalle torbide), pagano come quelli che egualmente producono in una qualunque località dove vige lo stesso censo.

Quando, in ragione dell'ammontare del censo, fu nel 1867 fissato il contingente alle provincie venete, che avevano un censo di lire 52,174,439 fu assegnato in lire 10,810,544, perchè le provincie lombarde di nuovo censo sopra un estimo di lire 22,759,702 erano gravate di lire 4,716,718. L'addossarci ora una nuova spesa, prima sostenuta dal Governo austriaco (e della quale non vengono gravate le provincie lombarde, prese a confronto, perchè non hanno opere idrauliche), genera una sperequazione con esse e con le altre provincie italiane, con le quali furono nel 1864 quelle perequate.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

Questo è innegabile; qui non ci può essere ombra di dubbio. Ritengo però che questa questione non sia per niente compromessa. Si presenti o no, si voti o no l'ordine del giorno che pure era presentato da una Commissione parlamentare, od un altro analogo, perchè il Governo tenesse conto di questa circostanza, credo che sia lo stesso e che il diritto a revisione del contingente ci resti intatto.

Anche dopo votata la legge che abbiamo testè discussa, quando in seguito alle verifiche che si faranno, risulterà essere nata una sperequazione, bisognerà ben provvedervi in qualche modo, bisognerà bene trovar maniera di rimediarvi.

Il Consiglio di Stato ha, come dissi, intraveduto la questione, ma è venuto ad una conclusione che non mi pare conforme a giustizia.

Ecco quello che dice il Consiglio di Stato, sopra questo argomento, nel suo parere a sezioni riunite del 4 dicembre 1867:

« Che finalmente il fatto di non essersi dedotta nella determinazione della rendita censuaria la spesa delle opere di difesa, perchè all'epoca del censimento erano a carico dello Stato (se anche fosse vero, di che il Consiglio non ha dati a giudicare), non può servire di fondato motivo alla sospensione o modificazione della legge sui lavori pubblici, ma soltanto potrebbe forse dar motivo ad una diminuzione della rendita censuaria dei fondi da comprendersi nel consorzio, come chiedevasi nella Memoria 24 giugno degl'ingegneri Zanella e compagni, se non si trovasse di già nel riparto dello Stato e delle altre provincie definita la rendita imponibile, e il contingente dell'imposta prediale, colla legge 28 maggio 1867, numero 3717, nella quale, come di già si fece osservare, si prese, a base della perequazione pel Veneto, quanto si era stabilito per le provincie lombarde di nuovo censo, che erano nelle stesse condizioni delle provincie reclamanti. »

Ora, non è vero che quelle provincie lombarde fossero nelle stesse condizioni delle provincie reclamanti. Eravamo nelle stesse condizioni soltanto per ciò che si riferisce al catasto, come risulta dalla relazione 21 dicembre 1866 dell'onorevole Scialoja, premessa al suo disegno di legge per l'unificazione dell'imposta fondiaria; dalla relazione dell'onorevole Depretis sullo stesso progetto di legge in data 1° aprile, e dai lavori che furono recentemente fatti dalla Commissione per la nuova perequazione fondiaria nel regno. Perchè poi il contingente rimanesse quale è, bisognerebbe che lo Stato rinunciasse a farci pagare somma alcuna per le opere idrauliche. Questa sarebbe stata la sola possibile conclusione logica delle considerazioni del Consiglio di Stato.

Vengo ora al quarto argomento.

Ho detto che il Ministero passato ha presentato due disegni di legge il 25 giugno 1870. Questi disegni di legge furono discussi nel Comitato privato, fu nominata una Commissione; questa presentò alla Camera la sua relazione, la quale non fu stampata perchè si prorogò la Sessione. Entrambi i progetti furono ripresentati il 9 dicembre 1870, furono nuovamente discussi nel Comitato privato, fu nominata la Commissione e questa presentò la sua relazione innanzi alla Camera. In questa relazione si propone:

L'ordine del giorno per la revisione del contingente dell'imposta fondiaria al quale accennava superiormente;

La riduzione del concorso alle spese a 4 centesimi per le provincie e 4 per i consorzi;

E finalmente la classificazione per le opere idrauliche tale e quale fu proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mi pare che questo sia un precedente abbastanza importante a favore della mia tesi.

La Commissione poi che l'anno scorso ha riferito sopra un progetto di legge presentato dagli onorevoli ministri Minghetti e Spaventa, simile a quello che abbiamo discusso oggi, è stata pur essa favorevole alla classificazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ecco come essa si esprime nella sua relazione:

« La Commissione, riguardo alla classificazione, si riferisce a quanto fu esposto nella relazione parlamentare del 3 maggio 1871 intorno ai tronchi dei fiumi che hanno caratteri speciali per poter essere classificati tra le opere di prima categoria, » e proponeva un ordine del giorno nel quale confidava che il Governo avrebbe classificato queste opere in prima categoria.

Sono dunque due le Commissioni parlamentari che hanno sancito col loro voto la classificazione proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sono questi tali fatti la cui importanza non può essere da alcuno disconosciuta. Parmi per conseguenza che la Camera abbia in certo modo acquisito il diritto di risolvere essa tale questione.

E sono all'ultimo argomento.

Noi, deputati veneti e mantovani, non abbiamo potuto discutere la legge sui lavori pubblici.

È troppo conveniente, è troppo equo pertanto che se l'onorevole ministro dei lavori pubblici non intendesse di accettare la classificazione proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, noi possiamo almeno esporre le nostre ragioni innanzi ai nostri colleghi e ricevere da essi la sentenza.

Io concluderò pregando il ministro a dirmi se



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

voglia insistere nel suo avviso di fare per decreto reale la classificazione delle opere idrauliche nel Veneto e nel Mantovano.

Se poi sarà così compiacente da voler aggiungere qualche cosa circa ai criteri che intende di adottare in questa classificazione, io gli sarei veramente grato.

Io spero che le intenzioni del Governo siano eque e benevole verso quelle provincie, le quali certamente nè per l'amore della patria, nè per rispetto delle leggi, nè per pagamento esatto delle imposte, sono inferiori a nessun'altra.

Desidero quindi di potermi chiamare soddisfatto della di lui risposta.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** La Camera non tema che io voglia fare una risposta all'onorevole Breda così lunga, come è stato lungo e interessante il suo discorso. Ciò che io procurerò di fare è di essere franco ed esplicito nelle mie risposte. Questo compenserà la minore estensione delle parole colle quali risponderò all'onorevole Breda. Egli ha sostenuto due tesi: la prima, che il Governo oggi non abbia più la facoltà di fare la classificazione delle opere idrauliche nel Veneto per mezzo di decreto reale, ma che per questo sia necessaria una legge. Egli ha confortato quest'opinione con diversi argomenti. Il primo argomento l'ha ricavato dal testo letterale della legge; un altro dagli esempi e dall'autorità dei precedenti, inquantochè già il Ministero antecedente aveva creduto di non possedere più questa facoltà, ed era venuto innanzi alla Camera a proporle l'approvazione di questa classificazione. Io dirò dunque alla Camera l'opinione mia su questa prima tesi dell'onorevole Breda; e l'opinione mia è che il Governo ha intiera la facoltà di approvare per decreto reale la classificazione delle opere idrauliche nel Veneto, e ciò non ostante il senso letterale, non ostante l'interpretazione legale che l'onorevole Breda dà all'articolo 174 della legge, non ostante i precedenti che egli ha invocato. Nella legge dei lavori pubblici vi sono parecchi articoli, i quali prefiggono al Governo dei termini per classificare alcune opere o servizi che, dopo la legge, avrebbero dovuto appartenere sia allo Stato, sia alle provincie o ad altri enti interessati in queste opere o servizi. Vi è l'articolo 12 che riguarda la classificazione delle strade; vi è l'articolo 174 che riguarda la classificazione delle opere idrauliche; vi è infine l'articolo 185 che riguarda la classificazione dei porti.

Vediamo come sono state interpretate queste disposizioni, tutte dello stesso tenore, da tutte le amministrazioni che mi hanno preceduto, sia per ri-

spetto alle strade, che alle opere idrauliche, ed ai porti.

L'articolo 12 della legge per rispetto alle strade prescriveva che la classificazione delle strade nazionali avesse a farsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge. La legge fu pubblicata il giorno 27 marzo 1865, il decreto che approvò la classificazione delle strade fu del 17 novembre 1865, cioè due mesi dopo scaduto il termine prefisso dalla legge.

**MALDINI.** È una violazione della legge allora.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non è violazione della legge, onorevole Maldini, ma una sana e savia interpretazione; e ne dirò poi le ragioni.

Per il Veneto il Governo ebbe facoltà dal decreto 14 dicembre 1866, che pubblicò in quelle provincie la legge dei lavori pubblici, di fare anche la classificazione delle strade entro il 1867.

Ebbene, il decreto di classificazione delle strade del Veneto è del 22 aprile 1868, quattro mesi dopo il termine prefisso dalla legge.

E questo è per le strade.

Per le opere idrauliche la stessa legge prefiggeva un termine di un anno dalla pubblicazione della legge per fare la classificazione.

La pubblicazione della legge è, come dissi, avvenuta il 27 marzo 1865, ed il decreto che approva la classificazione delle opere idrauliche in tutte le provincie del regno, meno le venete e quella di Roma, è dell'11 febbraio 1867, vale a dire undici mesi dopo il termine.

Per i porti la prima classificazione avvenne dentro il termine; la seconda classificazione che concerne il Veneto è avvenuta tre anni dopo il termine, ed è stata fatta, se non erro, dall'onorevole Gadda, la cui autorità l'onorevole preopinante ha invocato per stabilire che i termini, di cui parla la legge dei lavori pubblici, sono perentorii; ma l'onorevole Gadda non ha ritenuto che il termine dell'articolo 185 fosse perentorio, perchè ha fatto la classificazione dei porti nelle provincie venete dopo tre anni dal termine scaduto.

Nella provincia romana è avvenuta anche la classificazione dei porti nove mesi dopo il termine.

Questa giurisprudenza così costante, la quale non è stata mai impugnata, che cosa significa?

Significa qualcosa di ragionevole, che nessuno può impugnare, e che il Consiglio di Stato ha riconosciuto in un suo parere, che l'onorevole Breda deve conoscere; significa cioè, che il termine di cui parlano gli articoli 12, 174 e 185 della legge dei lavori pubblici, è un termine non perentorio, ma precettivo; esso impone un obbligo al Governo di fare questa classificazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

Noi abbiamo tanti termini nelle leggi amministrative dello stesso genere; si vuol forse dire, che chi non ha adempiuto un obbligo dentro un termine che gli sia stato imposto, per ciò non ha più facoltà di adempierlo? Non è un diritto, ma un obbligo...

**MALDINI.** (*Della Commissione*) È un'interpretazione, cioè che è inutile mettere allora un termine nella legge.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI...** e che sia un obbligo, che la legge ha fatto al Governo, s'intende; perchè questa classificazione aveva per scopo di scaricare lo Stato di spese che esso faceva, perchè prima della classificazione tutto era a carico del pubblico erario, e mediante la classificazione le spese si sono ripartite fra lo Stato, le provincie, i comuni ed altri interessati. Il non avere il Governo adempiuto quest'obbligo, ha nociuto alla pubblica finanza, in quanto che essa ha dovuto sostenere le spese per questo servizio interamente a suo carico, mentre, se questa classificazione avesse avuto luogo, queste spese sarebbero cadute anche a carico degli altri interessati.

Ora, se si vuol contrastare al Governo la facoltà di fare la classificazione delle opere idrauliche nelle provincie venete, vuol dire che la Camera ritiene che tutte le classificazioni fatte fuori dei termini per tutte le altre provincie e per ogni altra specie di opere e di servizi erano illegali, e che possano per conseguenza essere impugnate dalle parti interessate.

Secondo me, se il voto della Camera in questa questione fosse quello che provoca l'onorevole Breda, esso darebbe diritto alle provincie, ai comuni ed agli altri interessati, i quali si credono gravati dalle classificazioni fatte, di contrastarne la legittimità e di ricusarsi al pagamento, che loro si richiede, dei contributi, che le classificazioni hanno imposto a questi diversi enti.

Ma, si osserva, il ministro Gadda ha presentato alla Camera un progetto di classificazione delle opere idrauliche del Veneto, dubitando che questa facoltà fosse cessata nel Governo, perchè era decorso il termine.

Io non indago le ragioni per cui l'onorevole ministro Gadda ha creduto di dover venire alla Camera per avere l'approvazione dell'elenco delle opere idrauliche delle provincie venete.

L'onorevole Breda ha detto che vi era discrepanza di opinione tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato in questa materia; e che in questa discrepanza egli crede che vi sia una ragione di convenienza perchè il Governo sottoponga alla Camera l'approvazione di questa classificazione.

Per me non credo, che le attribuzioni dei diversi poteri dello Stato si possano sconvolgere e manomettere per ragioni di convenienza. La questione qui è tutta giuridica.

Ha il Governo la facoltà di fare questa classificazione? Se ha questa facoltà, egli deve usarne, anzi ha l'obbligo di usarne; e non deve venire al Parlamento spogliando sè stesso di una facoltà che gli viene dalla legge, per rimetterla nelle mani del Parlamento, il quale avrebbe diritto di biasimare il Governo il quale mostrasse così di disconoscere le facoltà e gli obblighi che gli vengono dalle leggi, e venisse innanzi alla Camera per gittare sulla Camera stessa la responsabilità della risoluzione che egli non ardisse di prendere.

Questa questione della classificazione delle opere idrauliche del Veneto è una questione la quale reca al ministro che dovrà farla una grande responsabilità; ma non perchè ciò sia vero, io, ministro dei lavori pubblici, mi arresterei innanzi a questa obiezione per spogliare il Governo di una facoltà che gli compete.

Questo quanto all'argomento giuridico dell'onorevole Breda.

Vi è poi un argomento di fatto, un argomento tecnico, che egli ha sviluppato innanzi alla Camera, circa la classificazione di alcuni fiumi del Veneto che più particolarmente gli interessano, cioè dell'Adige, del Brenta e del Bacchiglione.

Come saranno classificati questi tre fiumi?

A dir vero, io non posso dire come il Governo debba classificarli. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici avisò che, nella parte in cui questi fiumi corrono fra argini e hanno il pelo delle magre o il fondo dell'alveo superiore alle circostanti campagne, avessero a classificarsi in prima categoria, e sta bene.

Il Consiglio superiore avisò così; ma sa l'onorevole Breda perchè avisò così?

Avisò così nel 1869, quando si trattava di applicare puramente e semplicemente la legge del 1865, senza nessun temperamento, senza nessuna diminuzione; e allora effettivamente io non so come avrebbero potuto le provincie interessate sostenere il carico della spesa che loro ne sarebbe derivata per le arginature di questi tre fiumi.

L'Adige solo ha una spesa annua media di lire 714,000; il Brenta ed il Bacchiglione, nei tratti in cui il Consiglio superiore li voleva classificati in prima categoria, importano una spesa annua media di lire 108,000; questi fiumi riguardano le provincie di Verona, Mantova, Rovigo, Padova e Venezia.

Ora, colla nuova legge, a che si riduce il carico di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

queste provincie, non solo per la spesa di questi tre fiumi, ma per tutti gli altri?

Ho qui un quadro della media degli effetti che l'applicazione di questa nuova legge avrà sopra il contributo di tutte le provincie idrauliche.

Per la provincia di Padova occorre una spesa media annuale di 460,000 lire; questa spesa, secondo la legge del 1865, dovrebbe ricadere sulla provincia per 230 mila lire. Secondo la nuova legge, la provincia di Padova non pagherebbe più che 154 mila lire. Ora dunque, per l'effetto della nuova legge, la provincia di Padova ha una diminuzione di pressochè 80 mila lire.

L'onorevole Breda mi chiede se l'Adige in provincia di Padova sarà ora classificato in prima categoria, se cioè la provincia sarà anche scaricata di queste 154 mila lire.

L'effetto per la provincia di Padova sarebbe presso a poco questo, cioè, che la massima parte delle spese che si fanno in quella provincia ricadrebbe a carico dello Stato, e la provincia di Padova non pagherebbe quasi più niente.

Vediamo per la provincia di Rovigo.

Nella provincia di Rovigo si spende annualmente per opere idrauliche 959 mila lire. L'imposta principale che essa paga allo Stato è di 1,200 mila lire, la spesa idraulica 959 mila lire. Vediamo quale è l'effetto che questa legge produce in favore della provincia di Rovigo.

Le 959 mila lire, secondo la legge vigente tuttora, andrebbero a carico della provincia di Rovigo per lire 479 mila. Ebbene, per effetto della nuova legge, queste 479 mila lire si riducono a 55 mila per gli interessati, a 55 mila per la provincia; vuol dire che si riducono a meno della quarta parte.

Potrei moltiplicare gli esempi, ma mi fermo qui.

Non posso però a meno di aggiungere che per effetto della nuova classificazione delle opere idrauliche nel Veneto, lo Stato, oltre agli oneri attuali, di cui esso assume su di sè la massima parte, incontra vari oneri nuovi, i quali oggi sono sopportati interamente dagli interessati.

La classificazione delle opere idrauliche, che può farsi dal Governo, non concerne se non le opere per le quali fino dal 1860 in poi il Governo abbia contribuito. Ma nel Veneto, oltre alle opere di questa fatta, ve ne ha di altra specie, le quali, fino ad oggi, secondo le leggi che prima vigevano in quel paese, sono state ad intero carico degl'interessati. Ma siccome queste opere avrebbero carattere di opere di seconda categoria, perciò hanno diritto, in conformità degli articoli 93 e 115 della legge, ad essere classificate di seconda categoria, e quindi di godere del beneficio che la metà della spesa occorrente ri-

cada a carico dello Stato, e, secondo la nuova legge, l'altra metà, che dovrebbe ricadere a carico delle provincie e dei consorzi, verrebbe limitata a quel tale massimo dei cinque centesimi, che abbiamo stabilito oggi nel progetto di legge in discussione. Questo sarà un grande beneficio per le provincie venete, di cui non si può non tenere gran conto.

Ho qui un elenco delle opere di terza categoria, che il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato hanno riconosciuto meritevoli di essere classificate in seconda categoria, e che, quando sarà fatta la classificazione, verranno a godere questo beneficio. E come non se ne vuole tener conto? Come si può dire adunque che l'applicazione della nuova legge, temperata, modificata come abbiamo fatto oggi col progetto discusso, sia per riuscire di tale aggravio, di tale enormità a quelle provincie, e che bisogna ancora adottare altri temperamenti, altri sollievi, quali erano quelli immaginati dal Consiglio superiore nel 1869, quando dichiarava che, secondo il suo giudizio, non era il caso di fare una legge speciale per il Veneto, ma invocava una benigna interpretazione, per cui il carico di quelle provincie diventasse sopportabile? Ma oggi, che questo sollievo noi lo abbiamo dato, e largamente dato, con la legge discussa, io non credo che sia il caso di adottare interpretazioni, le quali contraddicano al concetto vero della legge.

È questo l'ultimo punto del mio discorso, cioè che una interpretazione come quella che l'onorevole Breda sostiene doversi dare all'articolo 93 della legge, ne sconvolgerebbe il concetto, ne perturberebbe lo spirito, e ne guasterebbe l'economia per modo da non saper più rispondere delle conseguenze. Il concetto che informa questa materia della classificazione delle opere idrauliche, per rispetto alla spesa, nella legge del 1865 è questo, cioè, che le opere, le quali interessano alla difesa dei territori, devono, se non in tutto, in parte almeno essere a carico dei territori difesi; mentre invece, le opere, le quali concernono la navigazione dei fiumi ed altri corsi d'acqua, come canali e simili, sono esclusivamente a carico dello Stato.

La navigazione è d'interesse di tutti; non si può dire che sia d'interesse di alcuni in particolare. Non è possibile di dire che concorra alle spese di navigazione una classe piuttosto che un'altra di cittadini: si possono mettere pedaggi, si possono imporre balzelli, ma non si può istituire una classe di contribuenti che provvedano ai lavori necessari per mantenere la navigazione dei fiumi. Ma quanto alle opere di difesa, la legge del 1865, come tutte le leggi anteriori, ha ritenuto un principio che è divenuto un adagio nella coscienza pubblica degl'Ita-

liani. Ed è che il peso della difesa è a carico di chi ne sente il beneficio.

Questo adagio è stato esplicito diversamente nelle diverse legislazioni idrauliche che si sono seguite in Italia, ma non è stato mai negato, mai soppresso. Le legislazioni del 1804 esprimeva questo concetto in una maniera feroce; la legislazione del 6 maggio 1806 nell'articolo 49 l'esprime in un modo più mite.

La legislazione del 1806 per un lato disponeva che lo Stato provvedesse i fondi per tutte le spese necessarie per la difesa dei fiumi, ma metteva a carico degli interessati una quota equivalente alla spesa dapprima sostenuta per l'ordinaria manutenzione delle opere idrauliche.

Ora io non credo che l'onorevole Breda accetterebbe volentieri la legislazione del 1806. Le spese di ordinaria manutenzione che noi facciamo oggi per le nostre arginature, rappresentano presso a poco la metà delle spese totali di sei milioni all'anno che spendiamo in media per tutte le opere di qualunque specie; tre milioni e forse più rappresentano la spesa della ordinaria manutenzione.

Se si adottasse oggi il principio della legislazione del 1806 rientreremmo, senza temperamenti, senza alleviamenti, nel rigore della legge che abbiamo modificata, perchè ne verrebbe la conseguenza che la spesa intera sarebbe divisa in parti eguali tra lo Stato e gli interessati. Ora, informandosi a questo concetto, la legge del 1865 volle esprimere così il limite in cui, senza concorso degli interessati, dovesse restringersi la competenza passiva dello Stato per le opere idrauliche, e dice che: « Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. »

L'onorevole Breda vorrebbe che le arginature del Brenta, del Bacchiglione e dell'Adige fossero considerate come opere le quali abbiano per unico scopo la navigazione di quei fiumi. Ma chi dicesse questo, non dico non sarebbe creduto, ma si esporrebbe ad una facile confutazione.

Qualunque sia l'origine di quelle opere, qualunque sieno le deviazioni che quei fiumi hanno potuto subire nel corso di secoli, sia per opera dei Governi, sia per violenza della natura, certo è oggi che quelle arginature non servono unicamente alla navigazione, ma difendono il territorio; e secondo la legge, secondo il suo spirito, se quelle arginature non servono unicamente alla navigazione, ma difendono anche il territorio, non possiamo, senza calpestare la legge, classificare quelle arginature tra le opere di prima categoria.

**BREDA.** Risponda agli altri argomenti.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Quali?

**BREDA.** Quelli dei canali demaniali.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'onorevole Breda mi sfida a rispondere ad un'assimilazione molto arbitraria che egli ha fatto, e che credo idraulicamente insostenibile.

Egli ha detto che l'Adige, il Brenta, il Bacchiglione sono canali. Sebbene io non sia molto versato nell'idraulica, credo che questi sono fiumi, e non già canali. L'onorevole Breda li vuol far passare come canali demaniali. Non credo che il demanio siasi mai accorto di avere questa proprietà.

**BREDA.** Glieli regaliamo. (*Si ride*)

*Voce al banco della Commissione.* Bisogna essere in due per regalare!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Vengo all'ultimo argomento, a quello, cioè, dell'estimo censuario.

Conosco la patente del 1818, colla quale fu ordinato il nuovo censo nelle provincie del Lombardo-Veneto. L'ho letta nella lingua originaria, nella quale sventuratamente fu redatta; ma non posso dire che dalle sue disposizioni risulti che le spese per la difesa idraulica fossero dedotte.

**BREDA.** Non ha capito bene il tedesco.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non posso dire che queste spese fossero dedotte, perchè non se ne fa alcun cenno. Ugualmente non posso dire che si dovesse tenere conto nel censimento degli infortuni a cui i territori difesi dalle arginature possono andare soggetti per insufficienza delle difese stesse.

**CAVALLETTO.** (*Della Giunta*) Le inondazioni per rotte!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Dunque la questione dell'estimo si riduce ad esaminare se nella applicazione di quella patente fu o non fu dedotto quanto può essere la spesa che si fa per le opere di difesa.

Dunque, se la spesa che si fa per le opere di difesa è di 100,000 lire, l'estimo o valore censuario dei terreni difesi, ma per i quali non si è fatta questa deduzione, è maggiore di 100,000 lire. Ma l'imposta è un'aliquota del valore censuario, e quindi un'aliquota di questo aumento di estimo. Dunque, se l'imposta è il 20 per cento, essa non è eguale alla spesa.

L'onorevole Breda mi vorrebbe fare questo regalo, e dice: voi mi avete calcolato nell'estimo 100,000 lire di più di ciò che era la spesa; io vi do 20, e voi fate tutta la spesa; la differenza è di 80. Ecco come io l'intendo.

Io vi ho pensato e ripensato molte volte, vi ho ruminato moltissimo sopra questa questione che mi è stata ripetuta più volte; e la conseguenza cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

sono venuto è stata sempre la seguente: per 20 si vuole 80. Questo non sta bene.

Dunque accetto l'obbiezione, e dico che, se nell'estimo censuario di quelle provincie non fu dedotta la spesa idraulica, ne viene per conseguenza che la spesa idraulica per quelle provincie dovrebbe riuscire più grave che alle altre, se fosse mantenuta la legge del 1865 come era.

Ma, con i limiti che noi abbiamo introdotto, la spesa per quelle provincie è venuta, come ho dimostrato, ad essere ridotta di molto; ad ogni modo, quando sarà riveduto il censo, questo difetto verrà corretto.

Se nelle provincie romagnole è provato che il censo è stato stabilito con la deduzione delle spese idrauliche, non vi è ragione che nelle provincie venete questa deduzione non debba farsi.

Ma, come ho detto, è una questione di sperequazione di cui oggi non ci possiamo occupare. Non è la sola sperequazione che esista in Italia fra compartimento censuario e compartimento censuario.

Se l'onorevole Breda e la Camera avessero la pazienza di seguirmi in questa rassegna, si persuaderebbero facilmente che non è questa la sola sperequazione che esista fra i diversi compartimenti. E siccome tolleriamo le altre sperequazioni per una necessità ineluttabile, a cui non possiamo sottrarci, così è forza di tollerare anche questa piccola sperequazione nei limiti in cui essa possa sussistere, il che io non sono in caso ora di determinare.

Io conchiudo, e dico che giuridicamente credo il Governo fondato nel fare per mezzo di decreto reale la classificazione delle opere idrauliche nel Veneto; che anzi è suo obbligo di farlo, e di farlo quanto più presto sia possibile; perchè lo scopo della legge, quando dava questa facoltà al Governo, era di affrettare il momento in cui questa maniera di spese potesse ripartirsi fra il Governo e gli altri interessati. Il non averlo fatto, ha prodotto una condizione di cose a cui abbiamo inteso di rimediare colla legge che oggi abbiamo discusso. E se oggi noi votassimo questa legge, e la Camera negasse al Governo la facoltà di fare la classificazione, la conseguenza sarebbe che la legge che abbiamo votata rimarrebbe del tutto senza effetto, perchè affine di poterla applicare bisognerebbe attendere che il Parlamento deliberasse la classificazione non stata ancora fatta.

Quanto poi alla maniera, nella quale il Governo farà questa classificazione, se cioè includerà fra le opere di prima categoria l'Adige, il Brenta e il Bacchiglione, che il Consiglio superiore nel 1869 con lodevole iniziativa proponeva di introdurre in questa classe, io credo di avere detto abbastanza il

sentimento mio: ed è che le circostanze nelle quali il Consiglio superiore proponeva allora la classificazione di questi fiumi in prima categoria, per effetto di questa legge che abbiamo ora votata vengono a mutarsi radicalmente, e per conseguenza sono certo che se io sottoponessi al Consiglio superiore di nuovo la questione, l'avviso di quel Consiglio non sarebbe quello del 1869, ma sarebbe perfettamente conforme al parere del Consiglio di Stato.

**BREDA.** Se io non avessi avuta già un'opinione altissima del sommo ingegno dell'onorevole Spaventa, la risposta che mi ha dato me l'avrebbe infusa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Breda, dichiarate se è soddisfatto sì o no.

**BREDA.** Io non posso essere soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro. Dirò poche parole soltanto; comincerò dall'ultima parte. Quanto alla perequazione fondiaria, l'onorevole ministro dice: io ammetto, sebbene effettivamente non mi risulti in modo positivo che... (*Interruzione del ministro dei lavori pubblici*) Lo ammette in massima che possa essere benissimo vero che il Governo austriaco sostenesse lui tutte le spese per la manutenzione dei fiumi regi, e che per conseguenza, se nel catasto fatto nel Veneto, si tenesse ora conto della parte di queste spese che ora si vorrebbero addossare ai proprietari, l'importo del censimento del Veneto sarebbe di altrettanto importo inferiore. Dunque egli dice: in sostanza, io Governo non avrei potuto imporre sopra tutto l'importo del censimento austriaco di lire 52,174,439, ma sopra un importo minore.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non lo posso negare.

**BREDA.** Supponiamo, per esempio, che la somma complessiva del censimento fosse discesa di un milione. Per questo milione di meno il Governo dovrebbe rifondere sull'imposta fondiaria che fu stabilita una tangente. Che cosa è la tangente del Veneto? È venti centesimi e qualche millesimo...

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ventisei millesimi.

**BREDA.** Bene: quasi ventun centesimi. Sarebbero dunque ventun centesimi, sopra le spese delle quali oggi veniamo ad essere caricati, ossia sopra un milione, che il Governo, secondo la teoria dell'onorevole ministro, dovrebbe abbuonarci onde lasciarci parificati colle provincie lombarde di nuovo censo.

Ma colla rifusione delle 206 mila lire non ci hanno mica pareggiato a quelle provincie. Il valore dei fondi decrescerebbe poi del capitale corrispondente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

alle altre 794 mila lire di nuove spese addossate ai proprietari.

Poi bisogna qui fare un'osservazione, onorevole ministro; questa legge non è mica fatta pel Veneto solamente. È una legge d'indole generale, fatta per tutta l'Italia. Le provincie che oggi si avvantaggiano in qualche maniera di questa legge dovrebbero essere dieci (per Padova non vi è vantaggio alcuno, anzi discapito in confronto della classificazione secondo i criteri del Consiglio superiore dei lavori pubblici), quattro venete, quella di Mantova che sono cinque, e cinque provincie al di qua del Po.

Ebbene, onorevole ministro, quando ella ammette i cinque centesimi come massimo, tanto per le une come per le altre, non fa una nuova sperequazione anche fra queste dieci provincie, mentre alcune avevano il censo fatto nell'ipotesi di pagare anche più di quanto ora pagano, e le altre avevano fatto il loro censo nell'ipotesi di non pagare somma alcuna?

Questo è il lato debole della di lei risposta, onorevole ministro, ed ella ha troppo ingegno per non capire che io ho perfettamente ragione.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non ammetto nè l'una cosa, nè l'altra.

**BREDA.** Bisognerebbe che il Veneto pagasse meno di quattro centesimi per essere nelle stesse proporzioni di Bologna, Ravenna e Ferrara. Questa è la verità.

Venendo poi alla classificazione, l'onorevole ministro insiste nel sostenere che egli ha il potere di farla per decreto reale. Io non posso certamente sforzarlo a convenire nella mia opinione. I fatti che egli ha addotti sono veri; ma che cosa provano? Provano che quelle provincie le quali hanno avuta la classificazione per le opere marittime, per le strade, ecc., fuori di tempo, ne furono egualmente contente, perchè non hanno reclamato. E va benissimo.

Sarebbe lo stesso che io dicessi ad uno che resto impegnato per un anno a vendergli una determinata cosa ad un tal prezzo, e che questo individuo venisse invece dopo un anno e mezzo a dirmi: io compro la cosa. Se io sono contento di darla allo stesso prezzo, l'affare è bell'e combinato, ma se dico di no, non sono mica obbligato ad accettare la vendita per quel prezzo.

Mi pare evidente. L'onorevole ministro poi mi ha parlato della legge del 1806. Ma l'articolo 48 di quella legge dice: « il Tesoro regio somministra le somme occorrenti per le spese dei lavori dei fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini. »

Egli parlò dell'articolo 49 e non dell'articolo 48.

Ora nel Veneto non si pagava nessun centesimo, e possiamo provarlo.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Prima del 1806.

**BREDA.** Parlo d'adesso.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Scusi, onorevole Breda, fino al 1806 nel Veneto tutte le spese idrauliche erano ad esclusivo carico degli interessati; la serenissima Repubblica non sosteneva spese per le opere idrauliche, eccetto che di quando in quando; allorchè avvenivano dei grandi disastri, essa generosamente accorreva con larghi sussidi, ma la spesa ordinaria delle opere idrauliche nel Veneto sino al 1806 è stata sostenuta dagli interessati, e la legge del 1806 per quei fiumi, che vennero presi in amministrazione dal Governo, sanzionò in sostanza la legislazione precedente, mantenendo a carico degli interessati, secondo le consuetudini e le convenzioni esistenti, tutte le spese necessarie per la ordinaria manutenzione.

Per tutti gli altri fiumi, che restarono ai consorzi, ebbe necessariamente vigore la legge del 1804, perchè era la sola che dava le norme per la ripartizione delle spese nei casi straordinari di rotte o di nuove opere, chiamando prima gli interessati quanto portava la spesa ordinaria; poi il dipartimento fino al limite dei tre danari, se non sbaglio, d'imposta. E se il concorso del dipartimento non bastava, chiamava lo Stato a sussidiare per tutto il rimanente.

Ella dunque si inganna, credo, dicendo che fino a quel giorno non avevano pagato nulla: io dico invece che fino a quel giorno avevano pagato tutto. Per conseguenza l'articolo 49, invece di non significare niente, significava molto, perchè metteva a carico degli interessati gran parte della spesa.

**PRESIDENTE.** Ma non c'è dubbio. (*Il deputato Breda si alza per parlare*)

Onorevole Breda, vi sono quattro oratori iscritti sull'ordine del giorno.

**BREDA.** Lascierò quest'argomento, se vogliono, ma bisogna che mi lascino finire...

*Voci.* Basta! basta!

**PRESIDENTE.** Mi permetta. Questa è una discussione accademica.

**BREDA.** Non è accademica...

**PRESIDENTE.** Presenti una risoluzione, e la Camera delibererà.

**BREDA.** Io ho diritto di oppormi all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ma vi sono quattro oratori iscritti, ed ella ha già parlato a lungo.

**BREDA.** Quanto all'argomento poi addotto dall'onorevole ministro relativamente alla classificazione delle opere idrauliche nel Veneto e nel Mantovano, che cioè, perchè ora abbiamo votato questa legge,



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

non occorre più di occuparsi della classificazione del Brenta e di altri fiumi, quanto a questo argomento (dico) esso non ha nessun valore. Infatti, come risulta anche dalla risposta del ministro Rattazzi alla deputazione provinciale di Padova, nei primi momenti si credeva (ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici lo ha detto) di provvedere ai vari bisogni delle provincie senza ricorrere ad una legge speciale, cercando qualche temperamento nella classificazione. L'essersi ricorso al mezzo empirico di fissare un *maximum* di spesa per le provincie che non trovano, nella legge 20 marzo 1865, mezzo alcuno per essere sollevate da aggravi sproporzionati alle loro forze economiche, può avere distrutto il diritto che possono avere altre provincie, in base all'articolo 93 della legge, di avere parte dei loro fiumi classificati nella prima categoria?

Mi pare di no. Sono cose che non hanno nulla a fare l'una coll'altra. Ecco quello che io volevo dire.

Del resto io rinuncio a proporre qualunque deliberazione; rinuncio a proporla, perchè la Camera non si trova in quello stato di tranquillità che sarebbe necessario per discutere seriamente una questione di natura così difficile e delicata.

Ci rinuncio anche perchè non voglio che si dica che cerchiamo di ritardare l'esecuzione di questa legge, cosa questa indirettamente accennata anche dal ministro, quando testè a un dipresso ci diceva: « noi votiamo questa legge; ma se si volesse poi che presentassimo una nuova legge per la classificazione delle opere idrauliche, prima che questa classificazione sia approvata, ci vorrà molto tempo, e intanto questa legge rimane lettera morta. » Ciò è verissimo, dal momento che il ministro crede, se non in tutto, in gran parte almeno non fondate le ragioni che consigliano la classificazione dei tratti dell'Adige, Brenta e Bacchiglione in prima categoria, e (contrariamente a quello che io credo) ritiene che il Consiglio superiore dei lavori pubblici darebbe ora un parere contrario al precedente.

Ma se l'onorevole ministro avesse avute delle buone intenzioni relativamente a tale classificazione, sarebbe stato facilissimo l'intendersi e aggiungere un articolo alla legge, col quale si dicesse: è autorizzato il Ministero a fare la classificazione nel tale o tale altro modo.

Rinunciando però a proporre alcuna deliberazione, sono persuaso che la questione rimane impregiudicata; io resto nella mia opinione, che le provincie possano non accettare la classificazione; l'onorevole ministro resta nella sua di poterla imporre. Ma spero che, quando sarà per proporre alla firma sovrana il decreto di classifica, sapendo quale

responsabilità pesi sopra di lui, e riesaminando gli argomenti oggi svolti, vedrà di ispirarsi al concetto di renderlo accettabile anche a quelle provincie che dal progetto di legge attuale non hanno il giovamento che avrebbero avuto nell'altro modo.

**PRESIDENTE.** Sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione ha chiesto di parlare l'onorevole Morini.

**MORINI.** Stante la piega che ha preso la discussione, rimando ad altra occasione le osservazioni che intendevo di fare. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

**LOVITO.** Qualunque sia la piega che abbia preso la discussione, intendo sempre di fare alcune osservazioni riguardo all'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Ricorderà probabilmente la Camera, e certamente lo ricorderà l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che altra volta avemmo occasione di esporre alcune osservazioni sull'articolo 94 della legge sulle opere pubbliche, intorno alle opere idrauliche di seconda categoria.

In questo articolo 94 le opere idrauliche di seconda categoria, che hanno diritto ad un concorso per parte dello Stato, non sono se non quelle le quali interessano tutta una provincia: questo è concetto fondamentale, mentre che le opere idrauliche di prima categoria sono quelle che interessano lo Stato. Però, al riguardo delle opere di seconda categoria, questo medesimo articolo 94 pone dei limiti e delle restrizioni che non solo all'epoca in cui fu votata e poco discussa la legge (e quelli che erano fino d'allora deputati lo ricorderanno, poichè le sei leggi amministrative furono votate per allegati), non solo allora, ma anche oggi, dopo 10 anni, molte opere che sono importanti ed interessano una o più provincie, non si trovano nelle condizioni speciali tenorizzate nell'articolo 94.

A maggiore persuasione della Camera io leggerò semplicemente l'alinea A di questo articolo, affinché si abbia un'idea chiara dello stato della questione e del concorso che presta lo Stato alle opere idrauliche di seconda categoria:

« Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia. »

Guardi bene la Camera che qui si parla di fiumi, i quali possono interessare provincie intere, ma occorre che le relative opere, per ottenere il sussidio dello Stato, siano a fiumi arginati, ed in ogni conto



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

il sussidio non comincia se non dal punto in cui comincia la stessa arginatura.

Ora, come altra volta si è ricordato, vi hanno delle provincie, anzi vi hanno delle intere regioni nelle quali fiumi importantissimi che interessano non una ma parecchie provincie, pel modo come il loro regime era inteso sotto i passati Governi, non hanno argini di sorta: in guisa che i fiumi non si arginarono, perchè troppo grave ne sarebbe stata la spesa, e concorso dallo Stato non se ne ottenne perchè i fiumi importanti in una o più provincie non furono arginati. Ecco il giovamento che a talune regioni d'Italia recò in questa parte la legge sulle opere pubbliche.

E in quell'occasione in cui si ebbe a parlare di questo argomento, l'onorevole ministro dei lavori pubblici non trovò nulla a ridire sulle rimostranze che da questo lato della Camera sorgevano, anzi ricordo che, rispondendo all'onorevole Salvatore Morelli che si interessava degli straripamenti del Garigliano, diceva che, atteso lo stato presente della legislazione, il Governo non aveva nulla a fare. Egli così dava una risposta legislativamente corretta, come del resto è solito a fare l'onorevole ministro; ma noi d'altronde sapendo che allo stato della legislazione non v'era nulla a fare, domandavamo una correzione alla legge sulle opere pubbliche.

I reclami affacciati nella discussione del bilancio dei lavori pubblici si riprodussero negli uffizi ad occasione dell'esame di questa legge, e l'onorevole relatore nella robusta e bella relazione che ci ha presentato ne fa menzione all'ultima pagina, dove dice così:

« V'hanno, si afferma (ed è verissimo, onorevole relatore), parecchi fiumi disarginati nelle provincie meridionali che in taluni periodi dell'anno disalveano, inondano i territori circostanti e li devastano. Siano anch'essi muniti di buone arginature, ci si chiede, ecc., ecc. »

Ora io, nel ringraziare l'onorevole relatore della Commissione di questa menzione che fa dei reclami che si sono replicati negli uffizi, mi permetterei di fare alcune osservazioni intorno all'ordine del giorno che egli ha presentato alla Camera. Esso si riferisce a cose troppo circostanziate e troppo specificate, e pare a me che si sia smarrito specificando troppo, il concetto secondo il quale la proposta di legge a cui s'invita il ministro dei lavori pubblici si debba informare, e le diverse esigenze delle varie provincie a cui deve rispondere.

L'ordine del giorno che la Commissione ha presentato all'adozione della Camera mi pare che sia troppo ristretto, e che inviti il Governo a presentare un progetto di legge che collochi alcuni tron-

chi dei maggiori fiumi nella prima categoria e comprenda nella seconda molte opere idrauliche rilevanti che ora figurano in terza.

Come concetto generale dal più al meno noi potremmo essere d'accordo; parrebbe però a me più conveniente una forma più generale, secondo gli intendimenti che ha manifestato la Commissione nella sua relazione, e secondo le esigenze le quali, manifestatesi una volta nella Camera, furono riprodotte negli uffizi ed hanno avuto poi ancora l'onore di essere menzionate nella relazione.

Io credo che un invito al Governo di presentare un progetto di legge che faccia determinatamente questo, sia anche una cosa che non possa tornare troppo gradita all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale in certo modo vedrebbe così vincolata la sua libertà d'azione. Io credo che non sarebbe nemmeno molto conveniente per l'adesione della Camera; imperocchè quando la Camera adotta delle disposizioni molto speciali e particolareggiate, viene quasi a votare un articolo di legge sotto forma di ordine del giorno.

Io perciò, proponendo una formola più generale, la quale però non si discosta dagli intendimenti della Commissione, nè da quelli così bene espressi dall'onorevole relatore, crederei di far cosa anche accetta all'onorevole ministro dei lavori pubblici, presentando il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che, rassicurate le condizioni finanziarie dello Stato, il Governo studierà una migliore classificazione dei fiumi per tutte le provincie del regno, e produrrà analogo progetto di legge (fin qui sono copiate testualmente le parole dell'ordine del giorno della Commissione) che stabilisca il concorso dello Stato in modo più confacente alle condizioni delle varie provincie d'Italia, e passa all'ordine del giorno. »

Prego la Commissione e l'onorevole ministro dei lavori pubblici a far buon viso a quest'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare.

MONTI. Io ho chiesto la parola quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici rispondeva all'onorevole Breda.

Non è mio intendimento, non posso e non voglio entrare nella discussione sollevata dall'onorevole Breda. Ma sopra un'allusione fatta a massime generali di amministrazione, io credo di poter domandare uno schiarimento al signor ministro, e di prendere anche atto di alcune sue proposizioni.

Io ho ammirato la vastità dei ragionamenti con cui l'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Breda. Non dirò di essere interamente edificato di tutti i principii amministrativi che egli ha posto innanzi. Ma di questo non tratto. Forse sarebbe le-

cito di ricordare l'adagio: *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

Io però mi acqueto in confronto al quadro che l'onorevole Spaventa ha fatto delle conseguenze che verrebbero da una troppo ristretta e letterale interpretazione di legge. Per conseguenza io non dico al ministro dei lavori pubblici di non procedere alla classificazione delle opere per cui gli si contendeva, e non infondatamente, a mio avviso, la facoltà. Ma, fatta questa gran concessione, anche contro il parere esternato altra volta, e la mercè del bel prospetto di ragioni esposte dal signor ministro, mi permetto domandare se, compiuta la prima classificazione, crede il potere esecutivo di aver sempre facoltà di accettare nuove opere idrauliche di seconda categoria, a riscontro della legge che nel suo testo dice: « Nessuna opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge. » Questa è la domanda che trovo opportuno di fare, e per questo lato ho finito.

In secondo luogo, ho bisogno di prendere atto di una proposizione che l'onorevole Spaventa ha calcolato con forza speciale, ed io conto sulla coerenza dell'onorevole ministro. Egli ha detto (ho procurato di trascrivere le parole testuali; se non sono stato fedele, di poco posso ingannarmi), egli ha detto con molta forza: chi è obbligato a compire una data cosa entro un dato termine, non facendola entro quel dato termine, gli cessa il dovere di adempiere a quell'obbligo? Ed egli ha risoluto assolutamente che la facoltà che racchiude un dovere permane anche scaduto il termine in cui doveva effettuarsi. Mi permetta l'onorevole ministro di prendere atto con una certa formalità di questo suo modo di vedere, perchè potrebbe darsi la circostanza che tra pochi giorni io abbia da ricorrere a questa sua medesima massima.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** La massima, è vero; credo però che ne faccia una cattiva applicazione.

**MONTI.** Per la vastità delle vedute ed anche pel concetto, il discorso del ministro mi ha realmente edificato ed io non posso fare a meno di rilevare, tra le altre cose, il seguente suo giustissimo passo. Egli, parlando delle opere di prima e seconda categoria, e delle contraddizioni che sorgono sopra questo modo di riconoscere le opere relative ad uno, o ad altro corso d'acqua, ha dichiarato molto precisamente questa distinzione: « Le opere che servono alla difesa dei territori sono eseguite dallo Stato colla contribuzione dei proprietari dei territori stessi. La prima categoria di lavori a carico totale dello Stato, riguarda solo la navigazione e gli alvei di confine. »

Io credo che l'onorevole ministro, esprimendosi così rettamente e precisamente, sia venuto implicitamente a dichiarare di non approvare interamente le proposizioni esposte nell'ordine del giorno messo innanzi dalla Commissione.

Io mi auguro che questo sia il suo intendimento, e, a dire il vero, io non nascondo, per quanto con molto dispiacere, che l'ordine del giorno della Commissione m'ha fatto un senso, non dirò speciale, ma molto imbarazzante. Io non intendo di analizzarlo in tutte le sue parti per rispetto alla Commissione ed al suo onorevole relatore, mio impareggiabile amico. Ma confesso il vero: mi sembra che abbia una tale importanza che, prima d'accettarlo, bisogna bene riflettervi sopra.

Io non penso di ripetere quello che già ha pronunciato l'onorevole ministro; ma piuttosto accennerò al senso di quest'ordine del giorno. Pare a me che esso abbia una portata immensa sui principii direttivi della nostra politica interna. Non già per rispetto alla polizia propriamente detta, ma per ciò che riguarda i principii che debbono informare il nostro modo di governare.

Mi sembra che noi Italiani siamo veramente singolari. Vogliamo oggi quello che disvolemmo ieri. Amiamo oggi una cosa, che poi la desideriamo diversa. Ora in un senso, ora in senso inverso, non stabiliamo una cessante tendenza amministrativa. Io domando se si può immaginare una maggior ingerenza dello Stato di quella che introdurrebbe la Commissione nelle materie del regime idraulico.

Non lo nascondo. Forse l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito, essendo temperato in liquore anodino, non sarei alieno dall'accettarlo. Tuttavia mi piace constatare che pure quella parte rispettabile della Camera, dalla quale sempre si domanda e si spinge al decentramento, all'occasione, mi pare che cerchi l'ingerenza dello Stato dove assolutamente non deve entrare.

Io capisco che qui c'è una grande divisione. Ci sono alcuni che non vogliono l'ingerenza dello Stato nelle cose politiche; ci sono di quelli che non vogliono la ingerenza dello Stato nelle cose amministrative. Nelle cose politiche, lo Stato deve esercitare le funzioni che appartengono allo Stato. Nelle cose amministrative, io credo che sia legge suprema di progresso che gli enti locali comincino a pensare seriamente alle attribuzioni che loro spettano. Mi pare che, quando si tratta di chiedere facoltà di governo, tutto si tenda a negare al potere esecutivo ed allo Stato. Quando invece si tratta di spendere, è lo Stato che deve sopperire a tutto. A me fa questa impressione il contegno di molti.

Io, non preparato, dico queste cose alla buona,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875.

ma non nascondo che comprendo tutta l'importanza dell'ordine del giorno della Commissione, inquantochè sono di opinione che il Ministero dei lavori pubblici non sia giunto ancora al suo ultimo stadio di organismo.

Credo che non si possa rimproverare ad alcuno ciò che è effetto di circostanza. È la prima volta che io sorgo a fare queste osservazioni. Ma per me è indubitato, sia per le condizioni così diverse dell'Italia tra la parte civilissima e la parte meno civile...

*Voci a sinistra. Qual è? (Movimento)*

**MONTI...** sia specialmente per la disposizione del Ministero dei lavori pubblici, che esso non procede, e non può procedere con quel modo semplice e spedito che dovrebbe essere l'ideale di chi ama da senno il decentramento. Ciò principalmente si manifesta rispetto alle attinenze tutte delle opere pubbliche; alle strade in ispecie ed altre attribuzioni.

Ma stando alla materia precisa di cui si tratta, e non divagando in altri argomenti, stando al regime dei grandi fiumi, io comprendo perfettamente che le opere tutte relative ai medesimi devono partire dallo Stato.

Sarebbe singolare di delegarle ad enti locali quali sarebbero le provincie.

I massimi fiumi d'Italia si sa quali sono. Sono pochissimi. Si potrebbe anettere ad essi anche gli influenti quando il regime idraulico dei grandi fiumi avesse relazione con gli influenti stessi. Ma che lo Stato debba entrare nelle arginature dei piccoli corsi d'acqua, che formano la grande capigliatura, dirò così, dei diversi sistemi idrografici, credo che ciò non convenga punto. Credo invece che spetti alle provincie di procurare i miglioramenti inerenti ai minori corsi d'acqua.

Ed ora mi riassumo.

Ho fatto la prima domanda per sapere se l'onorevole ministro crede di continuare ad aumentare sempre e poi sempre le opere di seconda categoria.

Ho preso atto di proposizione importante, alla quale spero si vorrà restare coerenti.

Circa alla più soggetta materia, faccio astrazione degli interessi della mia provincia, e capisco che le provincie amino di sbarazzarsi dei carichi loro, e passarli allo Stato. Salvo poi a malmenare il Governo quando questo vuole esigere imposte per sopperire alle spese, fra le quali vi è quella enorme della burocrazia aumentata per servigi inconcludenti. Per mio avviso, lo Stato non può prendersi il fastidio delle strade rotabili e dei fiumicelli secondari, per molte ragioni e soprattutto per ragioni di convenienza politica. Perciò non parmi sia da ammettersi l'ordine del giorno della Commissione, la

quale, non paga di aumentare le opere di seconda categoria e di passarne molte alla prima, cioè a totale carico dello Stato, vorrebbe altresì regalargli buona parte delle opere oggi di terza categoria. Credo che l'ingerenza dello Stato spinta fino a questo punto sia cosa pernicioso e non coerente ai principii che debbono informare le nostre istituzioni.

Il fine che dobbiamo proporci non può non essere quello di un savio decentramento. Ai bisogni locali debbono provvedere gli enti locali, poichè altrimenti non si saprebbe a qual ufficio sono destinati.

Sono dunque contrario all'ordine del giorno della Commissione, e mi auguro che non venga accettato dal Ministero, o che almeno sia grandemente modificato. Al tempo stesso desidero sentire confermato che non s'introdurranno, se non per legge, nuove categorie di opere idrauliche.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Risponderò brevemente all'onorevole Monti.

Spero che la Commissione modificherà il suo ordine del giorno in modo che io lo possa accettare.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lovito esprime un concetto il quale non pregiudica alcuna questione, ma solo contiene un eccitamento al Governo di risolvere tale questione in modo che i provvedimenti da adottare riescano soddisfacenti a tutti i bisogni delle diverse provincie. E questo concetto è anche nell'ordine del giorno della Commissione, se non che in questo è determinato per modo che pregiudica le questioni gravissime che sono implicate in questa materia.

Io non mi vi addentro, perchè la Camera ne avrà già troppo di questa discussione.

*Voce dal banco della Commissione. Sì! sì!*

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ma l'onorevole Monti mi chiede se credo che il Governo abbia ancora la facoltà di modificare l'elenco delle opere idrauliche, che non è ancora stato fatto nel Veneto, dentro quel termine che è prescritto dallo stesso articolo 174.

Ora mi è lecito rispondere recisamente su questo punto con l'autorità stessa del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato mentre ha opinato che il termine debba essere non perentorio ma semplicemente precettivo, per quanto riguarda la prima classificazione, ha negato che il Governo possa, giovandosi dei tre anni dal giorno della pubblicazione della legge, apportarvi ulteriori modificazioni, ed ha ritenuto che per tutte le modificazioni successive all'elenco che verrà pubblicato quando sia decorso questo termine, fosse indispensabile una legge speciale. E perciò il Ministero, pur riconoscendo la necessità di modificare l'elenco, perchè alcune opere idrau-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

liche furono trascurate e non introdotte nel primo elenco di classificazione, tuttavia si è arrestato dal fare qualsiasi modificazione, perchè ha stimato di non averne la facoltà.

Ora per le provincie venete e mantovane esisterebbe lo stesso difetto di facoltà, ed è perciò che spero vorrà l'onorevole Monti accogliere la mia risposta come soddisfacente.

FINZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, c'è prima l'onorevole Alvisi che ha facoltà di parlare, come ha chiesto.

ALVISI. La esperienza mi ha dimostrato che gli ordini del giorno anche approvati dalla Camera hanno poca efficacia.

Personalmente poi ne ho le prove per gli ordini del giorno rimasti lettera morta sulle ferrovie venete, e sulle stesse questioni che oggi si risolvono relative al Ministero dei lavori pubblici. Però hanno per me eguale valore l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, e l'ordine del giorno del mio amico Lovito. Essi presso a poco si confondono nel concetto generale, e solamente in quello della Commissione vi è tassativamente espressa la massima già accennata dall'onorevole ministro, e che egli dovrebbe accettare perchè fondata sulla opinione data dal *Consiglio superiore dei lavori pubblici*, cioè, *che i fiumi maggiori nei loro tronchi inferiori siano compresi nella prima categoria, cioè regolati a tutte spese dello Stato*. Quindi l'ordine del giorno, qualunque esso sia, è indifferente che venga votato o no dalla Camera, dappoichè il ministro ha dichiarato *che la legge gli dà la facoltà di classificare i fiumi nel modo che egli crede migliore*.

Sono desiderii dipendenti dalle condizioni locali dei paesi che obbligano i deputati a raccomandare che le opere di *terza categoria vadano in seconda*, e che alcune di seconda vadano *in prima classe*.

Però è stato annunziato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, contestato, mi pare, dall'onorevole Monti, un principio che, quando fosse adottato a fondamento di una nuova legge dei lavori pubblici, toglierebbe la causa a queste considerazioni che sentono troppo del particolarismo provinciale e locale.

Il Governo ha stabilito anche nella legge attuale che le acque siano pubbliche, e quindi ha riservato allo Stato la proprietà e con essa la sorveglianza e l'amministrazione. Da questo punto di diritto, che il Consiglio di Stato ha confermato con magistrali sentenze, e che ora un consigliere di Stato, perchè diventato ministro, viene a combattere, devono derivare conclusioni ben differenti delle interpretazioni che, anche giustificandole, come dice la relazione, ai

supremi bisogni della finanza, non sono conformi allo spirito della legge del 1865.

Premetto intanto che nel 1865 si formulava una legge generale, quando all'Italia non erano ancora unite le provincie venete. La legge non abbracciava nel suo concetto generale l'*idea* che potesse avvenire l'annessione all'Italia del grande e vasto territorio nel quale scorrevano in fiumi, laghi, torrenti e rivi tutte le acque delle Alpi, che poi raccolte in grandi fiumi, cominciando dal Po, venivano convogliate e condotte a *sfociare* nell'Adriatico e nelle lagune di Venezia e di Chioggia. Sono quei fiumi al rispetto della difesa nazionale, che diventavano i primi forti dell'Italia. È certo che il declivio settentrionale d'Italia, percorso e tagliato dai principali fiumi, intersecato dai laghi più grandi e più belli d'Italia, non fu considerato nella legge del 1865. Non basta; non si è tampoco pensato che vi sono alcuni di questi fiumi principali che hanno la loro origine all'estero. È una massima scientifica, e direi anzi tecnica, se mi si permette la parola, quantunque io non sia *tecnico*, ed è una massima stata risolta nel senso favorevole da tutte le legislazioni moderne, che per impedire le piene dei fiumi, si debbano regolare alle loro prime sorgenti, mediante l'imboschimento, mediante serre e freni fra le montagne. Ora, domando io, quale colpa ha la Venezia per pagare metà delle spese di manutenzione, se l'Adige nasce e batte una gran parte del suo corso nel territorio austriaco? Se il Brenta sorge nel Trentino, e quindi percorre una gran parte, e riceve tutti i torrenti di Val Sugana? Se il Po nasce nel Monviso, e se alcuni degli affluenti appartengono alla Svizzera, o tutte le acque dell'Appennino orientale vengono ad ingrossarlo?

In vista di queste circostanze eccezionali, se le provincie venete fossero state rappresentate alla Camera nel 1865, non doveva la legge provvedere con un regime eccezionale? Ma se anche fosse stata votata questa legge nella sua integrità, non credete che si avrebbe fatto obbligo al ministro di classificare i fiumi del Veneto, od almeno il Piave, il Brenta, l'Adige e il Po in prima categoria, cioè fra quelli mantenuti a sole spese dello Stato? A me queste considerazioni paiono di tale evidenza, che se fossi stato nella Commissione, la quale ha formulato questo progetto di legge, io dico la verità, per ragioni di principio *mi sarei opposto a che fosse data al Ministero la facoltà di classificare i fiumi*, nè avrei ammesso l'onere di parecchi milioni a carico di provincie stremate da antiche o recenti sciagure, e che nulla pagavano per questo titolo sotto il passato Governo per la ragione « che la spesa dei fiumi era stata compenetrata nella stima

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

dei terreni soggetti all'imposta fondiaria!» E mi pare che ero precisamente nel vero, inquantochè vi erano e condizioni di diritto e condizioni di fatto che militavano, acciocchè ci fosse un regime particolare per questi grandi fiumi che formano le valli del Po, dell'Adige e del Brenta, fiumi che, come ripeto, sono anche essenzialmente nazionali, inquantochè le grandi battaglie dell'indipendenza italiana si combatterono in queste campagne; e speriamo che non avverrà mai; ma se anche oggi si dovesse difendere l'Italia contro lo straniero, si è su queste linee dei fiumi e nel bacino del Po che si darebbero le più sanguinose e decisive battaglie!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sono fiumi navigabili e fiumi guerreggiabili.

ALVISI. Vengo alla navigabilità dei fiumi che è negata dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

È certo che prima delle ferrovie, ed anche malgrado le ferrovie che vi sono nel Veneto, i fiumi dei quali il ministro ha contestata la navigabilità...

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non l'ho contestata mai.

ALVISI. Ha detto che non servono alla navigazione, mentre essi servono precisamente come strade fluviali nazionali, perchè agevolano il commercio di un gran porto come quello di Venezia e di Chioggia.

Ed è tanto vero che servono come vie di comunicazione e di trasporto al commercio di un gran porto, che il Governo ne percepisce anche i pedaggi lungo il loro corso, e li tiene gravati con tasse d'indole diversa; sono fiumi e canali sui quali circolano barche e perfino piccoli vapori che partono da Venezia, da Chioggia, e vanno nelle provincie di Rovigo e di Padova per Cavarzere.

Non pare dunque all'onorevole ministro che il trasportare merci e passeggeri da una all'altra provincia, ed alle stazioni delle ferrovie e viceversa, non voglia dire che non sono *fiumi navigabili*, e quindi *come tali cadere* sotto la prima categoria della legge, e non nella seconda come si vuole ritenerli?

Ma, si dice, questi fiumi, per i loro rapporti coi proprietari del suolo confinanti, e col territorio coltivato e non coltivato di quelle provincie, veste il carattere maggiore di difesa del territorio, e perciò la legge considera il mantenimento degli argini e il regolare loro corso come dovuto ai conserzi ed alle provincie.

Ma io rispondo: dei due caratteri l'ecedente è *la navigazione*, epperò non dovete metterlo nella stessa categoria degli altri, in cui queste due qualità si confondono e sono eguali. Anzi dirò di più che questi fiumi erano e sono le arterie del commercio marittimo di Venezia e di Chioggia colle provincie limitrofe; che la Repubblica veneta aveva es-

nerato dalla milizia i barcaioli i quali facevano il commercio di trasporto su questi fiumi, mettendo una tassa sulle barche sotto il titolo di *tassa sulla milizia da mare*, che il nostro Governo non ha ancora pensato a togliere malgrado le *più calde istanze*, quantunque abbia messi tutti sotto il medesimo livello del servizio militare, e quindi la *tassa* sia ingiusta ed un anacronismo.

A me pare dunque che ci sia un cumulo tale di fatti da poterne dedurre la conseguenza, se non di escludere da qualunque contribuzione i territori limitrofi a tutti i fiumi del Veneto, almeno di considerarli, secondo la disposizione della legge stessa del 1865, nella categoria dei fiumi che, sia per la navigabilità, sia per la difesa nazionale, sia perchè nascono e corrono in territorio estero, sono *regolati e mantenuti a spese dello Stato*.

Se l'Adige, per esempio, si potesse frenare, *dal suo nascere nel Tirolo* fino al confine austriaco in quel di Verona, credete vi sarebbero necessarie le grandi arginature che salvano, ma non sempre, dalle sue rotte le nostre campagne?

Altrettanto si può dire del Brenta fino a Bassano, e così può ripetersi del Po nelle provincie per le quali attraversa, fino al Mantovano, che ne raccolgono i benefizi senza avere il tributo oggi imposto alle provincie inferiori.

Essendovi quindi condizioni così eccezionali per le provincie inferiori nelle quali scorrono i fiumi già ingrossati di tutti gli affluenti delle acque superiori, anche in base alla vostra legge stessa si può modificare se non levare affatto, come avremmo il diritto, la portata della tassa che ci imponete.

Ecco la questione che faccio all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Quindi, se *un ordine del giorno* potesse avere un risultato, accetterei quello della Commissione, la quale entrò in queste mie vedute. Anzi la relazione dell'onorevole Finzi ha svolto con parole vivaci e patriottiche il concetto, che, dovendosi conservare una parte non piccola dello Stato dalla devastazione delle acque irrompenti dalle Alpi moderandone il corso e portandole al mare rinchiuso entro dighe, era lo Stato medesimo che s'incaricava della spesa, principio tradizionale in Italia e consacrato nella legge del 1806 e tenuto inalterato dal Governo austriaco fino al giorno della ricuperata indipendenza. Ma poco dopo la stessa Commissione soggiunge che il ripristino di questa legge l'affidava al sorgere di tempi migliori per le finanze italiane.

Io dico invece che le questioni di diritto conviene che si affermino, e noi troviamo affermato il nostro diritto nella legislazione anteriore, e perciò

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

la questione di diritto è risolta a tutto nostro favore.

In quanto al fatto eccezionale che il Governo abbia bisogno per arrivare al pareggio del concorso dei sussidi delle venete provincie, perchè hanno la disgrazia di avere i fiumi principali che mettono nel suo bacino per essere guidati alla sfociatura del mare, e della quale hanno già pagato la spesa con l'aumento della imposta fondiaria, io non lo ammetto come principio di diritto, e quindi avrei negato il mio voto alle proposte di legge.

Sono 10 milioni di nuova imposta fra provincie e consorzi permanenti, e poi vi sono i 2 milioni annui per gli arretrati, e quindi un milione all'anno, o quasi, di nuovo carico, che va a pesare sulla fondiaria delle nostre provincie!...

Ogni qual volta si ha il coraggio dell'onorevole relatore di scrivere parole così improntate di amor patrio, e di asseverare, riguardo alla provincia di Mantova, che quella provincia ha già pagate costantemente lire 300 mila annue per sopraccarico di *censimento* ed altre lire 82,098 per *sovrimposta speciale*, riescirebbe alla Commissione un computo soverchiamente arduo di non dare piena ragione alla petizione della provincia di Mantova.

Ma se la petizione è basata sopra ragioni di fatto e di diritto, che la Commissione non può fare a meno di riconoscere, come può venire poi nella conclusione di metterla anche nella stessa condizione delle altre? Mi pare una contraddizione che non è possibile ammettere in un uomo come l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Venga all'ordine del giorno, onorevole Alvisi.

**ALVISI.** Per me l'ordine del giorno proposto dalla Commissione lo accetto, qualora il Ministero si proponga di ritornare ai veri principii, che anche la legge stessa dei lavori pubblici determina, cioè che quando prevalgono nei fiumi i caratteri di navigazione importante, non devono essere misurati colla stessa stregua con cui sono tassati gli altri fiumi, per i quali i cittadini hanno l'obbligo di difendersi dalle acque colla metà e più dell'opera.

In secondo luogo io reputo che, quando si tratta di fiumi i quali hanno origine all'estero, epper ciò non possono essere regolati nelle loro sorgenti, non c'è ragione per cui le provincie soltanto indirettamente interessate nel corso di questi fiumi debbano sostenere una spesa massima, quando sarebbe minima qualora fossero padroni anche delle sorgenti.

Per tutte le singole ragioni da me esposte, io prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere in considerazione la parte speciale di que-

st'ordine del giorno, che almeno sia limitato il sacrificio ingiusto che deriva da una legge non fatta nè votata in concorso dei rappresentanti veneti, e che fu inconsultamente applicata nelle provincie venete, nelle quali la conservazione dei fiumi e la loro regolazione era a carico dello Stato. Perciò il ministro abbia presente, nella classificazione che sarà per fare delle opere idrauliche, che i fiumi del Veneto furono, sono e saranno, sotto tutti gli aspetti, *di interesse politico ed economico essenzialmente nazionale*.

**FINZI, relatore.** L'onorevole Alvisi vuole e disvuole l'ordine del giorno proposto dalla Commissione; lo disvuole, perchè non ha in esso alcuna fede; e nello stesso tempo prega il ministro di accettarlo.

La Commissione ed io siamo in perfetta contraddizione, perchè apprezziamo tutte le ragioni che possono confortare un determinato argomento, come sarebbe quello di avere in prima categoria il più gran fiume d'Italia, un fiume che scorre per 700 chilometri tra le Alpi e l'Appennino, e raccoglie tutte le acque dei torrenti, dei laghi, dei fiumi secondari che vi concorrono all'intorno.

Noi non ci mettiamo mai in contraddizione con noi medesimi, perchè gli atti della nostra vita s'inspirano sempre allo stesso sentimento che non lasciamo attecchire nel nostro cuore. Di esso ci riscaldiamo in qualunque circostanza che riguardiamo toccare al bene del nostro paese. (*Bene! Bravo!*)

L'amore del bene del nostro paese ci insegna adesso precisamente di non colpire le nostre finanze con aggravii eccessivi, e di portarle il maggiore soccorso che si può nei modi e coi mezzi che stanno a nostra disposizione, senza paralizzare le nostre forze.

Ecco come noi ci siamo trovati d'accordo con noi stessi, e senza sospettare nemmeno di poterci far trovare in contraddizione, quando abbiamo concluso quasi discrepantemente dal modo con cui abbiamo ragionato rispettivamente alla materia in questione, ma non certo rispettivamente al sentimento che ci moveva, e che prendiamo sempre per norma nostra e guida.

Or bene, che l'onorevole Alvisi non ci attribuisca mai più, a noi, contraddizione alcuna, che non siamo noi a contraddirci mai.

All'onorevole Monti ho da osservare che il suo amore, il suo entusiasmo per il discentramento, gli fa dimenticare che vi sono degli sforzi i quali sono superiori alla potenza delle piccole associazioni; e se noi volessimo, per esempio, affidare interamente la difesa dei grandi fiumi alla capacità economica delle sole provincie o degli'interessati, in cui egli vedrebbe realizzato l'ideale del suo discentramento,



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

tale difesa non si potrebbe fare che assai poveramente ed in misura insufficiente. E, siccome io riconosco appunto essere compito di pubblica utilità anche il portare la prosperità in quei territori dove la difesa dei fiumi non si è ancora praticata, così ho stimato valere il conto di raccomandarla anche nell'ordine del giorno prodotto in nome della Commissione.

Or bene, o signori, quando avremo i mezzi (questa è la prima condizione), quando le finanze pubbliche saranno rifornite dei mezzi che si ravvisano necessari, si dovrà pensare ad estendere il più che sarà fattibile le opere di pubblica utilità in tutti i modi e in tutti i punti del regno.

All'onorevole ministro parve che l'ordine del giorno da noi proposto suonasse troppo categoricamente, e fosse troppo prefnito.

Noi della Commissione acconsentiamo tutti nel concetto che ha informato l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito; quindi è che, con poche modificazioni di forma e di espressione, riprendo quell'ordine del giorno e lo ripropongo, vivendo nella lusinga che sia confortato dal voto della Camera. Esso suona così:

« La Camera confida che, rassicurata la situazione finanziaria dello Stato (circostanza principissima cui aveva riguardo), il Governo studierà una migliore classificazione dei fiumi per tutto il territorio del regno, e produrrà analogo progetto di legge (non vi farà a proprio talento delle classificazioni arbitrarie, il che non ha mai preteso nè sostenuto di poter fare l'onorevole ministro, giacchè egli affermò puramente di poter effettuare le classificazioni dei fiumi nelle provincie che tuttavia ne sono mancanti, ma non mai d'aver facoltà di modificare le esistenti senza l'intervento legislativo, ciò che del resto corrisponde alla parola scritta nel nostro ordine del giorno che l'onorevole Monti ha voluto combattere senza essersi dato la pena di leggerlo)...

Ma continuiamo dunque:

« ... e produrrà analogo progetto di legge che stabilisca il concorso dello Stato in modo più confacente alle speciali condizioni idrauliche delle sue diverse diverse provincie e passa all'ordine del giorno. »

Con ciò c'intendiamo siano propugnati gl'interessi di tutti in materia di opere idrauliche ed alla condizione che non si pensi agli stessi se non nell'ora e quando la situazione propizia delle nostre finanze ce ne abbia data l'opportunità che ora ci manca. È per tali considerazioni che domandiamo per tale ordine del giorno l'appoggio del ministro ed il consenso della Camera. (*Bravo! Bene!*)

LOVITO. Agli onorevoli colleghi miei, rappresen-

tanti di tutte le provincie d'Italia, io non userò la civiltà di distinguere tra provincie civili e provincie non civili, io risponderò invece all'onorevole Monti Coriolano, il quale si maravigliava che da questo lato della Camera partissero delle proposte contrarie, come diceva egli, al decentramento. Mi pareva davvero che egli fosse venuto dal mondo di là, per non comprendere che la parola *decentramento*, usata ed abusata in tutti i programmi elettorali e ministeriali, a che cosa si è ridotta: al decentramento unico e solo di tutte le spese, che per la gran verità del principio del decentramento gravitano in gran parte sui comuni, e in massima parte sulle provincie. I mentecatti, i proietti, i porti, i fari, le scuole, il casermaggio di carabinieri, la vaccinazione, gli alloggi delle prefetture e sotto-prefetture, dei tribunali, e per la proposta recente della perequazione entra per una grossa parte nel catasto. È a questo modo che lei intende, onorevole Monti, il decentramento? Se è così glielo regalo tutto.

Ma che cosa diceva egli onorevole Monti? Io ho avuto la infelicità, non la inciviltà di non essere compreso dall'onorevole Monti, perchè infine di che cosa si tratta? Si tratta dell'articolo 94 della legge sulle opere pubbliche che ebbi la cura di leggere alla Camera, nel quale articolo le opere idrauliche di seconda categoria, per avere il merito dei soccorsi dello Stato bisogna che si trovino in tali condizioni particolari, nelle quali non tutte le opere idrauliche di seconda categoria all'epoca in cui fu fatta la legge potevano trovarsi, e perchè?

Per la semplice ragione che quando si fanno molte leggi (e tutti si ricordano come si sono votate le sei leggi organiche) e non si va tanto pel sottile, non è maraviglia che qualcuna di quelle disposizioni non sia adattabile a ciascuna e a tutte le condizioni delle diverse provincie d'Italia.

Ma l'onorevole Monti Coriolano dice: E che! dobbiamo noi forse occuparci di tutti i piccoli interessi locali?

Io domanderò ai miei onorevoli colleghi, che forse avranno avuto occasione di traversare, non so in che modo, sopra un asino, sopra un mulo, certi fiumi, io li pregherò a volermi dire che cosa sono questi piccoli rivoli o colatori che si chiamano il Crati, l'Ofanto, il Sele, il Pescara, il Savuto, il Lamato, il Sinni, il Basento, il Volturno, il Garigliano, l'Agri? Tutte cose da nulla, che sono piccoli interessi di più piccole località!

Del resto, spero che l'onorevole ministro, che è assai meglio informato dell'onorevole Monti, spero che la Commissione e la Camera non esiteranno ad approvare non ostante, l'ordine del giorno che ho



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

avuto l'onore di proporre. (Bene! Bravo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Monti ha la parola per un fatto personale.

**MONTI.** Dirò, prima di tutto, all'onorevole Finzi che io non ho mai pensato di sottrarre all'ingegneria governativa i grandi fiumi, sibbene gli inconcludenti loro tributari. Tutto che pertiene al regime di quelli è pertinenza dello Stato, il resto no. Il resto è abuso, è carico dannoso alle finanze ed alla amministrazione.

Io ho creduto, a mio modo di vedere, che non convenisse entrare in certe minuterie e particolarità, perchè c'è un ente locale che può farlo meglio del Governo. Ed anco, così opino, per evitare al Governo di avere alle spalle tanta burocrazia e tante spese.

Aggiungo ancora che il mio movente altro non è che lo interesse appunto dello Stato e dell'erario. E devè rilucere dall'insieme delle parole che ho pronunciate che io non mi preoccupava se non se dell'interesse pubblico, non tanto relativamente alle spese in se stesse, quanto rispetto al più regolare e liberale nostro ordinamento. E mi fa anco paura l'enorme corredo di ingegneri e di impiegati che gravitano sullo Stato medesimo, e che formano le tante branche della nostra burocrazia.

In quanto poi all'apostrofe dell'onorevole Lovito, egli si vede che non ha compreso il senso delle mie parole. Perchè io non ho negato che dei bisogni possa avere il Mezzogiorno, e che ad essi non si debba provvedere. Non ho voluto estendere le attribuzioni indebite ed onerose del Ministero.

Io prego i miei colleghi del Mezzogiorno a credere che io sono un loro sincero amico. In prova, voto sempre, da dieci anni, negli interessi materiali, con loro. Se parlai di piccoli interessi locali, ed attribuzioni locali, io credeva che mi fosse permesso di esternare su di ciò liberamente il mio parere.

In quanto poi all'interpretazione che si è voluto dare ad una espressione che mi è sfuggita dalla bocca, questa interpretazione non l'accetto. Con le parole di maggiore o minore civiltà non ho inteso fare confronti. Per maggiore o minore civiltà si deve intendere maggiore o minore avanzamento. O, se questo non garba ancora, dicasi maggiore o minor fortuna. Io non ho creduto di offendere nessuna parte d'Italia, chè tutte mi stanno a cuore egualmente da pezza e per prove solenni. E se tuttavia si credesse da taluno che ciò non basti, io ritiro la frase meno felice.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io dunque vorrei sapere se i due ordini del giorno...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Finzi ha presentato a nome della Commissione...

**LOVITO.** Io ho detto che accettava la correzione fatta dalla Commissione.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Dunque, per finirla, io accetto il voto motivato della Commissione, e prego la Camera di aderirvi.

**PRESIDENTE.** Leggo il voto proposto dall'onorevole Finzi, a nome della Commissione, ed accettato dall'onorevole Lovito:

« La Camera confida che, rassicurata la condizione finanziaria dello Stato, il Governo studierà una migliore classificazione dei fiumi per tutto il territorio del regno, e produrrà analogo progetto di legge che stabilisca il concorso dello Stato in modo più confacente alle speciali condizioni idrauliche delle sue diverse provincie, e passa all'ordine del giorno. »

Metto ai voti quest'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Si fisserà il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione su questo progetto di legge.

#### INCIDENTI SOPRA UN'INTERPELLANZA DA SVOLGERE.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, debbo rammentargli che pochi giorni fa l'onorevole Del Giudice aveva presentato una domanda d'interpellanza, e quindi l'onorevole ministro di grazia e giustizia dichiarò che il ministro dell'interno avrebbe fatto conoscere alla Camera il giorno in cui l'interpellanza avrebbe potuto aver luogo.

Prego l'onorevole ministro dell'interno a voler fare la sua dichiarazione.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** L'interpellanza dell'onorevole Del Giudice riferendosi ai documenti presentati alla Camera intorno ai provvedimenti di pubblica sicurezza, io non potrei rispondere ad essa senza entrare naturalmente in varie considerazioni le quali sarebbero come un'anticipazione di quella discussione la quale è già annunciata in questa Camera per giovedì. Quindi pregherei l'onorevole Del Giudice a rimettere la sua interpellanza al giorno stesso in cui comincerà la discussione sui provvedimenti di pubblica sicurezza.

**DEL GIUDICE.** Io non posso naturalmente, dietro la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che accettare la proposta di rimandare al tempo indicato lo svolgimento della mia interpellanza.

Desidererei però che restasse inteso che, in ogni caso, e qualunque possa essere la sorte della discus-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

sione, mi sia riservato il diritto di svolgere la mia interpellanza appena finita la discussione generale.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io non ci ho difficoltà.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Del Giudice svolgerebbe la sua interpellanza in occasione della discussione della legge dei provvedimenti di sicurezza pubblica; ed ove non potesse prendere il suo turno di parola, s'intende che le sarà riservato il diritto di farla appena finita la discussione generale.

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BERTANI

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bertani, Secondi, Petruccelli, Basetti, Cocconi ed Umana, hanno presentata la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti deputati chiedono d'interrogare il ministro dell'interno circa i motivi che lo fecero indugiare a presentare al Senato ed alla Camera la proposta di un Codice sanitario; e per conoscere quali intendimenti egli abbia per provvedere all'urgente bisogno che una legge, e non un regolamento inferiore ai tempi ed alla scienza di oggidì, governi l'ampia materia della pubblica salute in Italia. »

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Se la Camera crede risponderò anche subito.

*Voci.* Domani! domani! No! no!

**BERTANI.** Domanderei che si differisse a domani.

**PRESIDENTE.** È una semplice interrogazione; può farla adesso. Onorevole Bertani, ha facoltà di parlare.

**BERTANI.** Brevemente dirò che il Codice sanitario fu dal Senato approvato da oltre un anno nella passata Legislatura; e che con esso, se desideravansi più efficaci provvedimenti in talune parti, pure introducevansi molte modificazioni sopra materie che erano regolate in modo troppo al disotto delle attuali esigenze.

Venuto l'aprile 1874, l'onorevole ministro dell'interno, sembrandogli già troppo avanzato il tempo e troppo occupata la Camera da lavori in corso, per cui non fosse più possibile, a parer suo, discutere il Codice sanitario, e dovendo provvedere ad altre necessità amministrative riguardo alla sanità pubblica di talune provincie, ebbe dalla Camera la facoltà di promulgare intanto un nuovo regolamento sanitario uniforme per tutto lo Stato e lo promulgò nel novembre 1874.

Ma ora siamo a mezzo del 1875, e del Codice sanitario non si è più intesa parola, nè l'onorevole ministro dell'interno si fece vivo per esso; mentre ogni

giorno più vivo divenne il desiderio, non solo, ma si sentì l'urgenza di una legge unica in materia sanitaria che ci togliesse all'incertezza e riempisse le lacune diverse ed ampie in cui ci lasciavano i regolamenti e i decreti che finora vi hanno supplito. Almeno almeno il regolamento che fu invece emanato avesse introdotti i miglioramenti proposti dal Senato e avesse provveduto alle lacune che lamentiamo! Ma nulla di tutto ciò. Non vi si tratta della prostituzione, non vi si parla del lavoro obbligatorio dei fanciulli nelle officine, non si ammettono le nuove maniere di vaccinazione, nulla si dice sulle industrie agricole insalubri, sulle acque potabili, sulla sorveglianza delle fabbriche, ecc. ecc. E con tutto ciò presentiamo al paese ed agli stranieri un umiliante indizio della nostra amministrazione sanitaria.

Abbiamo perduto un anno e mezzo e siamo di nuovo in balia di un regolamento, il quale non ha soltanto molte imperfezioni, ma in alcune parti si manifesta inferiore agli ultimi dettati della scienza e delle discipline sanitarie accettate dalle nazioni più civili.

Ora, io domando, perchè l'onorevole ministro dell'interno non siasi affrettato a ripresentare al Senato quel progetto, che di certo sarebbe stato di nuovo emendato, oppure non abbia presentato un nuovo progetto di Codice sanitario alla Camera, la quale avrebbe in oggi già molto inoltrati, se non compiuti, gli studi suoi in proposito. A quest'ora tutto il corpo medico italiano più non si lamenterebbe dello stato in cui trovasi tuttavia l'ampia materia riguardante la pubblica salute e sarebbe dissipata quella confusione che regna massima nei provvedimenti sanitari da applicarsi specialmente ai minori comuni e che devono regalarvi il servizio intiero della medica assistenza.

Io penso che tutti dobbiamo affrettarci e concorrere colla più illuminata volontà a disbrigare questa materia che, nella deficienza legislativa in cui siamo, ci lascia al di sotto delle altre nazioni.

Sono pertanto desideroso di sapere dall'onorevole ministro la ragione del lamentato ritardo e conoscere i suoi intendimenti nel proposito, affinché io possa e per mio conto e per mandato dei miei colleghi medici ottenere l'assicurazione, più efficace della speranza, che egli voglia in breve tempo fare pago questo bisogno urgente per la pubblica salute d'Italia.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Debbo innanzitutto rettificare ciò che ha detto l'onorevole interpellante intorno al regolamento sanitario da me pubblicato.

Se ben ricordo, fu proposto per iniziativa parlamentare di estendere alle provincie venete le leggi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

sanitarie esistenti nel regno, ed io presentai o accettai, ben non mi rammento, un progetto di legge a questo scopo. In quell'occasione domandai alla Camera di ripubblicare il regolamento sanitario, in quanto che sopra alcune parti di questo regolamento si erano sollevate gravi difficoltà, specialmente per ciò che riguarda l'esumazione.

Domandai dunque alla Commissione la facoltà di riformare questo regolamento ripubblicandolo ed esposi alla Commissione le parti in cui stimava necessarie delle modificazioni. Ma queste erano pochissime. Alla Commissione parve ragionevole il mio avviso e propose alla Camera che mi fosse data la facoltà, nella ripubblicazione del regolamento, di modificarlo: così feci; ma, lo ripeto, le modificazioni introdotte furono di non molta entità.

Non ebbi mai la pretesa, nel pubblicare quel regolamento, di esonerarmi dall'obbligo che mi corre di dar corso alla discussione e votazione del Codice sanitario.

Il Codice sanitario presentato in Senato non era opera mia; fu presentato dal mio antecessore; anzi io assistetti, come senatore, alla discussione che ebbe luogo nel Senato, e fin d'allora mi persuasi che, così come era, difficilmente avrebbe potuto essere approvato dalla Camera, e che vi occorrevano gravi modificazioni.

La viva e lunga discussione, che fu sostenuta dagli oppositori e dai fautori del Codice sanitario, dimostrò che realmente vi erano ancora degli studi seri a fare, delle cose che meritavano ancora molta ponderazione prima di essere tradotte in legge.

Ad ogni modo, venuto al Ministero, io non avrei mancato di dar corso a questi studi, se avessi stimato di poter presentare tale e quale quel progetto di Codice come passò al Senato; ma non avendo io stesso votato molti dei suoi articoli, avrei naturalmente dovuto introdurre delle modificazioni che mi sarei data premura di far esaminare prima da persone dell'arte.

Ma una delle parti non ultime, ed anzi, importante del Codice sanitario, quella che riguarda le quarantene, si trova oggi in tali condizioni, da non potersi tradurre in legge senza che prima sieno finite le discussioni, che l'onorevole Bertani conosce meglio di me, le discussioni rilevanti, le quali furono provocate dal congresso sanitario tenuto a Vienna nell'estate scorsa. In quel congresso si sono poste le basi di una intelligenza internazionale intorno alle quarantene, ma quest'intelligenza internazionale non è ancora giunta al punto da potersi formulare in articoli di legge. Questa è la ragione principale per la quale ho creduto necessario di indugiare a far riesaminare il Codice sanitario già

votato dal Senato, per presentarlo alla Camera od al Senato stesso affinché sia completo, con quelle norme internazionali, da cui spero saranno fra non molto adottate dai vari Governi che s'interessano di questa parte importantissima della sanità pubblica.

Posso pertanto assicurare l'onorevole Bertani e la Camera, che appena sarò in grado di completare il Codice sanitario con questa parte di gran momento che riguarda la salute pubblica, mi farò premura di presentare uno schema di legge alla Camera od al Senato, secondo l'opportunità. Aggiungo, che quand'anche questo schema fosse stato in pronto per la sua presentazione alla Camera in questa Sessione, credo che, stante i molti ed importanti lavori cui essa è ora chiamata, difficilmente avrebbe trovato tempo d'impegnarsi in una discussione così grave e così lunga come quella che si riferisce al Codice sanitario del regno.

BERTANI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro circa la questione delle quarantene, la quale, se non è risolta, è prossima ad esserlo, poichè la conferenza internazionale di Vienna ha già formulato le sue proposte.

Quanto al regolamento, nel quale l'onorevole ministro dice d'aver introdotto qualche modificazione, riconosco che non è questo il momento propizio per trattarne diffusamente mostrando le sue imperfezioni e le sue grandi lacune, ma non posso a meno di osservare che questo regolamento, anzichè giovare, pregiudica in parte le cose. L'onorevole ministro ha, per esempio, ricordato che in esso ha introdotto un articolo che permette la cremazione dei cadaveri. Ma sapete, signori, come dispone il nuovo regolamento a questo riguardo?

Dispone che sarà concessa la cremazione d'un cadavere, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità pubblica che sta a Roma. Quindi un cadavere che si tratta d'incenerire, per esempio, a Udine, dovrà aspettare a putrefarsi finchè sia giunta la decisione del Consiglio superiore sanitario che siede in Roma.

Non vi è parola, lo ripeto, circa la prostituzione, gravissimo argomento che, regolato soltanto da un decreto, non può soffrire più indugi legislativi che proteggano, colla libertà individuale violata ad arbitrio dell'autorità di polizia, la pubblica moralità e la pubblica salute.

Ora non sono più tollerabili le sconvenienze, permettetemi la parola, del nostro sistema in vigore per questa materia. Sistema pel quale abbiamo dato appiglio a reclami giustissimi ed a vivace agitazione, iniziata da una nazione molto civile, nell'intento di fare abrogare delle leggi, leggi e non regolamenti, come sono le inglesi sulla prostituzione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1875

assai meno vessatorie delle nostre antiquate discipline regolamentari.

È per queste ragioni e per molte altre e gravi che il momento in cui parlo non mi permette di svolgere, che io insisto nelle mie raccomandazioni, perchè l'onorevole ministro voglia affrettare quanto più egli possa, a presentare un Codice sanitario, non preoccupandosi del tempo che occorre per discuterlo nel Senato e nella Camera.

Io convergo con lui che su tale argomento sarà lunga ed ardua la discussione, poichè si tratta di materie che si prestano a diverse apprezzazioni scientifiche, economiche e sociali; e più ancora perchè nel genio medico è facile, naturale e assai produttiva la controversia. Ma finchè si aspetta il tempo della discussione non si abbrevia, nè il lavoro si avvia; e se fin d'ora una Commissione fosse stata incaricata di riferire sopra il Codice sanitario e vi si fosse adoperata intensamente e vi durasse ancora lungamente, quanto la materia richiede, sarebbe stato tanto tempo guadagnato questo lunghissimo inutilmente trascorso.

Insisto quindi una volta ancora sulla urgente necessità che un Codice sanitario sia presentato; e l'onorevole ministro si persuada che non vale per ora il fare gran caso della indecisione circa le discipline quarantenarie, poichè esse sono assai prossime a definirsi, e potrebbero giungere compiute ancora in tempo, durante lo studio e la discussione intorno al Codice stesso, e alla fin fine potrebbero fornire il tema a qualche modificazione ulteriore, impegnando per il loro ritardo assai meno la pubblica tolleranza di quanto si è fatto finora col lasciarci sproveduti di una legge adeguata ai tempi per tutta la materia sanitaria e liberandoci dalla pubblica responsabilità di regolamenti e decreti che in troppa parte non recano molto onore alla facoltà medica italiana. (Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** La Camera avendo fissato a domani lo svolgimento della interpellanza del deputato Salaris intorno all'esecuzione dell'articolo 4 della legge relativa alla convenzione delle ferrovie sarde, resta stabilito che nell'ordine del giorno sarà iscritto questo svolgimento.

Domani seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6 10.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Interpellanza del deputato Salaris ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici sull'esecuzione dell'articolo 4 della legge relativa alla convenzione delle ferrovie sarde;

2° Discussione del bilancio definitivo del 1875 del Ministero dei lavori pubblici;

Del bilancio definitivo del 1875 del Ministero dell'istruzione pubblica.

Discussione dei progetti di legge:

3° Tumulazione delle salme di Simone Mayr e di Gaetano Donizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo;

4° Proroga della facoltà concessa al Governo di riunire i piccoli comuni;

5° Compimento della carta topografica d'Italia;

6° Convenzione col municipio di Milano per la cessione di stabili demaniali per il compimento della costruzione di un carcere giudiziario;

7° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del notariato;

8° Discussione del progetto di legge per la istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.